



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n.434 del 25/09/2013**

**Oggetto:** SUPERBETON S.P.A. E BOMBARDA AUTOTRASPORTI S.N.C. - Progetto di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate “Lotto A” ed “Antiga 1”, site nel Comune di Volpago del Montello, con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d’ambito con riduzione della superficie di scavo. Comune di localizzazione: Volpago del Montello (TV).  
Procedura di V.I.A. con contestuale autorizzazione (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011).

**PREMESSA**

In data 16/01/2013 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla ditta Superbeton S.p.a. (sede legale in via IV novembre, 18 – 31010 Susegana fraz. Ponte della Priula (TV) C.Fisc. e P.IVA 01848280267 )e dalla ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. (sede legale in via Schiavonesca Vecchia, 43 – 31040 Volpago del Montello (TV) C.Fisc. e P.IVA. 00319730263) domanda di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. 10/1999, acquisita con prot. n. 23365 del 17/01/2013.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Volpago del Montello, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha inoltre provveduto a pubblicare, in data 16/01/2013 sul quotidiano “IL GAZZETTINO”, l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art.24 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Lo stesso ha altresì provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (DGR n. 1539/2011) in data 23/01/2013, presso l’auditorium comunale di Volpago del Montello.

L’Unità Complessa V.I.A., effettuato l’esame formale della documentazione, con nota prot. n. 64871 del 12/02/2013, ha comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal giorno 16/01/2013.

Nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 27/02/2013 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 15/04/2013 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA:, al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro i termini e fuori dei termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 05/06/2013 ha disposto ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva in data 11/09/2013, prot. n. 378945 inerente “Piano di gestione rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e della DGR n. 761 del 15/03/2010”.

Le integrazioni non comportano modificazioni sostanziali al progetto originariamente presentato.

Con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, l’Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 64898 del 12/02/2013, ha provveduto alla trasmissione all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013

pag. 2/34

VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, la documentazione relativa.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota prot. n. 187487 del 03/05/2013 ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per la realizzazione dell'intervento e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 64886 del 12/02/2013, ha provveduto a richiedere un parere alla Direzione Geologia e Georisorse relativamente alla conformità dell'intervento con la L.R. n.44/1982.

La Direzione Geologia e Georisorse con propria nota prot. n. 153327 del 10/04/2013 ha trasmesso il parere di competenza.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n.10/1999 e ss.mm.ii.

### **1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Il progetto prevede l'accorpamento delle due cave di ghiaia già autorizzate denominate "Antiga 1" e "Lotto A" site nel Comune di Volpago del Montello (TV), eliminando il diaframma posto attualmente tra le stesse e razionalizzando l'intero ambito con la riduzione complessiva della superficie di scavo.

Le due ditte Superbeton S.p.a. e Bombarda Autotrasporti S.n.c. sono titolari di due distinte autorizzazioni regionali per l'attività di cava di ghiaia ricomprese nel medesimo Ambito Territoriale Estrattivo TV/4, nel Comune di Volpago del Montello.

La ditta Superbeton S.p.a. è in possesso della D.G.R.V. n. 772 del 15/03/2010 di autorizzazione di scavo per la cava "Antiga 1", la ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. è in possesso della D.G.R.V. n. 2265 del 28/07/2009 e del successivo Decreto di modifica ed integrazione n. 10 del 27/01/2010 di autorizzazione di scavo per la cava "Lotto A".

Il progetto di accorpamento trae origine dalla volontà di recepire le osservazioni espresse dall'Amministrazione Comunale di Volpago del Montello nella Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 26/03/2008 cercando così di realizzare un progetto unitario di estrazione e ricomposizione delle due cave autorizzate. Avendo ottenuto la titolarità dell'ambito territoriale posto tra le due cave, i proponenti hanno ritenuto ammissibile la presentazione del progetto di accorpamento ed eliminazione del diaframma, razionalizzando l'intero ambito territoriale provvedendo inoltre alla riduzione della superficie di cava.

Nella cava Antiga 1 i lavori di estrazione non sono ancora iniziati, in attesa dell'approvazione del progetto di accorpamento, mentre nella cava Lotto A i lavori di estrazione hanno già avuto inizio da alcuni anni, attualmente sono in corso le operazioni di scavo nel lotto n. 5 e le operazioni di ripristino ambientale sono in corso nel lotto n. 4.

Le aree in riduzione, stralciate dall'ambito di cava in progetto, sono integre e sulle medesime non sono stati attivati concreti lavori di coltivazione di cava.

### **2 DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

#### **2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;*
- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso (P.T.C.P.);*
- *Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);*
- *Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);*
- *Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.C.);*
- *Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;*
- *Piano Regionale dell'Atmosfera;*
- *Piano di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;*
- *Piano faunistico venatorio;*
- *Piano d'Area del Montello;*
- *Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello (P.R.G.);*
- *Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Volpago del Montello.*

### 2.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Il P.T.R.C. è stato adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 7090 del 23/12/1986 e definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13/12/1991 e n. 382 del 28/05/1992.

Il PTRC del 2009 è stato adottato ma non è ancora stato approvato dalla Regione Veneto.

Dall'analisi degli elaborati grafici emerge che:

- Tav. 1 (Difesa del suolo e degli insediamenti): l'area dell'intervento proposto ricade nella zona Fasce di ricarica degli acquiferi (art. 12 N. di A.).
- Tav. 3 (Integrità del territorio agricolo): l'area dell'intervento proposto ricade nella zona Ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 N. di A.)

Il proponente dichiara che il P.T.R.C. relativamente all'area di intervento non prevede divieti alla coltivazione di cava.

### 2.1.2 Progetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Treviso

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23/03/2010, pubblicata sul B.U.R. del giorno 11/05/2010, ed è entrato in vigore il giorno 26/05/2010.

Di seguito si riportano le indicazioni tratte dall'esame delle tavole cartografiche di piano:

- Tav. 1-4-B (Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - vincoli militari ed infrastrutturali): l'area è interessata solo dal passaggio di una linea aerea ad alta tensione peraltro nella parte di bacino già estratta e ripristinata ed il sito della superstrada Pedemontana posto a qualche centinaio di metri più a nord;
- Tav. 2-2-B (Carta delle fragilità - aree soggette ad attività antropiche): ricade nella tavola ed è evidenziata come cava attiva, inoltre è evidenziato il passaggio di una linea aerea ad alta tensione peraltro nella parte di bacino già estratta e ripristinata ed il sito della superstrada Pedemontana posto a qualche centinaio di metri più a nord;
- Tav. 2-4-IV (Carta delle fragilità - Carta delle aree a rischio archeologico): in questa tavola vengono evidenziate le tracce dell'agro centuriato, la traccia viene segnalata anche lungo via Antiga. Il sito del nuovo bacino estrattivo di accorpamento si trova, nella sua parte più vicina, a più di 150 ml. da via Antiga ed il suo insediamento non va in nessun modo ad interferire con la stessa. Vi è una individuazione di agro centuriato anche a nord nelle adiacenze del perimetro del bacino. A differenza di via Antiga, che è un segno presente sul territorio, per quanto riguarda questo secondo agro centuriato non risultano tracce visibili né a livello stradale né di viabilità podereale ed interpodereale, né di canali di scolo ed irrigui né di piantate o di relitti di filari di antico impianto;
- TAV. 3-1-B (Sistema ambientale naturale - Carta delle reti ecologiche): ricade per la parte predominante posta a sud nel corridoio ecologico principale posto trasversalmente tra l'area del Montello ed il centro abitato di Treviso, ove peraltro ricadono anche i bacini estrattivi attivi

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

pag. 4/34

limitrofi, e per una parte limitata posta a nord nell'area di connessione naturalistica - fascia tampone;

- TAV. 3-2-B (Sistema ambientale naturale - livelli di idoneità faunistica): ricade all'interno di un'area definita con livello di idoneità faunistica che va dal nullo allo scarso, evidentemente perché l'analisi del piano ha tenuto conto di una cava attiva, a ricomposizione ambientale finita l'area aumenterà notevolmente questo livello;
- Tav. 4-5 (Sistema insediativo - infrastrutturale - mobilità sostenibile - ambiti urbano rurale): l'area rientra nella zona definita come rete ecologica, in parte minore a nord nella fascia tampone e nella parte maggiore a sud in area nucleo, aree di completamento corridoi principali e secondari;
- Tav. 4-7 (Sistema insediativo - infrastrutturale - la grande Treviso - il sistema dei parchi): ricade per la parte predominante posta a sud nel corridoio ecologico principale posto trasversalmente tra l'area del Montello ed il centro abitato di Treviso, ove peraltro ricadono anche i bacini estrattivi attivi limitrofi, e per una parte limitata posta a nord nell'area di connessione naturalistica - fascia tampone;
- Tav. 5-1-B (Sistema del paesaggio - Carta geomorfologica della provincia di Treviso e unità di paesaggio): il sito del bacino estrattivo, è parzialmente evidenziato come cava attiva, inoltre ricade all'interno del perimetro di un dosso fluviale del primo quaternario e nella parte posta a nord vengono evidenziate fasce ad elevata umidità che sul posto però non sono in nessun modo riscontrabili.

Il proponente dichiara che il P.T.C.P. relativamente all'area di intervento non prevede divieti alla coltivazione di cava.

**NOTA ISTRUTTORIA:**

Elaborato 23 "Relazione sul raffronto tra il progetto di accorpamento ed i Piani di Coordinamento Regionale e provinciale in riferimento ai tracciati archeologici".

Si è verificato che il tracciato di Via Antiga non è individuato a valenza archeologica nel P.T.R.C. vigente ed in quello adottato.

Il P.T.C.P. vigente, pur fornendo direttive generiche (TAV. 2.4 IV) con riferimento all'agrocenturiato e demandando allo strumento urbanistico comunale una eventuale disciplina di tutela, non evidenzia né vincola via Antiga quale zona di interesse archeologico né come strada romana (TAV. 1-1B e 1-2-B).

Ciò premesso si precisa che il sito del bacino estrattivo risultante dall'unione delle cave esistenti Lotto A ed Antiga 1, non interferisce con via Antiga posta a sud ovest, e non interferisce a nord est con tracce visibili di agro centuriato.

Sono rispettate le prescrizioni del PTCP art.47 "Direttive generali per le risorse culturali archeologiche".

Per quanto attiene all'eventuale rinvenimento di reperti archeologici viene disposta idonea prescrizione.

**2.1.3 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)**

L'area oggetto di intervento viene collocata nella "Fascia di ricarica degli acquiferi" che è l'area a più elevata vulnerabilità ambientale, in tale fascia comunque non vi è alcun divieto di aprire e coltivare cave.

Le Norme di Attuazione definiscono la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. In esse non vengono riportate indicazioni sulle cave, nell'art. 20 "Aree di salvaguardia delle risorse idriche" viene indicato un limite di rispetto minimo di 200 ml attorno ai punti di captazione dell'acqua ad uso potabile, industriale, agricolo, con esclusione dei pozzi ad uso domestico di cui art. 93 del R.D. 11/12/1933, n.1775 (pozzi privati).

L'intervento ricade ad oltre 2.000 m dal pozzo più vicino ad uso acquedotto.

Vengono comunque disposte idonee prescrizioni per il monitoraggio dell'acquifero e per la tutela del medesimo.

**2.1.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), e in particolare le relative - Norme Tecniche di Attuazione (NTA). Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012 si



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013

pag. 5/34

approvano alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e si approva il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante anche dalle altre modifiche apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### NOTA ISTRUTTORIA:

Non si rilevano elementi ostativi per la realizzazione dell'intervento.

Vengono disposte idonee prescrizioni per il monitoraggio dell'acquifero e per la tutela del medesimo.

#### **2.1.5 Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.C.)**

La Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 44/82 art. 7, ha adottato con D.G.R. 23/10/2003 n. 3121 il Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.C.).

Successivamente la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21/10/2008 ha preso atto del P.R.A.C., così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti.

Esso però, ad oggi, non è ancora stato approvato e quindi non è operante.

Ad oggi valgono i criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o di concessione stabiliti dall'art. 44 della L.R. 44 del 1982.

Pur non essendo il Piano ancora approvato, fornisce comunque indicazioni e informazioni utili per l'esame del progetto presentato.

Il Comune di Volpago, interessato dal progetto, ricade completamente all'interno del perimetro delimitante Insieme Estrattivo n. 3 della Provincia di Treviso.

All'interno degli Insiemi Estrattivi sono delimitate delle zone denominate Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) definito come area all'interno della quale è prevista l'attività di cava di materiali individuati all'interno di un Insieme Estrattivo e che può comprendere cave in essere, abbandonate o dismesse. L'area oggetto di intervento ricade all'interno dell'ATE/TV n. 4.

### NOTA ISTRUTTORIA:

La L.R. 44/82, art.44 alla lett. f) incentiva la eliminazione dei diaframmi tra cave ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale.

Le aree in riduzione, stralciate dall'ambito di cava in progetto, sono integre e sulle medesime non sono stati attivati concreti lavori di coltivazione di cava. Non emergono quindi elementi ostativi ai citati stralci.

#### **2.1.6 Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale**

L'area ricade nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica "Piave".

Nella Tav. n. 8 allegata al Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale (1992), l'area di studio lambisce un'area esondabile con tempi di ritorno di 2 anni relativa allo scolo di Volpago del Montello.

### NOTA ISTRUTTORIA:

E' stata prevista specifica prescrizione per la realizzazione di bacini sperimentali all'interno dell'area di cava. I bacini saranno utilizzati dal Consorzio di bonifica e irrigazione "Piave" ai fini e a vantaggio del più ampio contesto agricolo come cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici improvvisi, o di consistenza superiore alla media, che apportano al suolo quantitativi di acqua che la rete di drenaggio consortile esistente non è in grado di smaltire in tempi adeguati e come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per l'irrigazione nei periodi di siccità estiva.

#### **2.1.7 Piano Regionale dell'Atmosfera**

Il Piano non individua specifiche azioni di mitigazione per le cave, sotto il profilo atmosferico.

### NOTA ISTRUTTORIA:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Sono state definite idonee prescrizioni per quanto attiene a polveri e rumori. In ogni caso il progetto di sistemazione ambientale della cava prevede forme ricompositive idonee alla mitigazione delle problematiche atmosferiche tipiche della Pianura Padana.

**2.1.8 Piano di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza**

L'area di intervento proposta, ricadendo nella parte meridionale del Comune di Volpago del Montello, non appartiene al bacino di rilievo nazionale del fiume Piave - come si evince dal D.P.R. 21/12/1999 della sua delimitazione - ma al Bacino del Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

Per il Bacino idrografico del Sile, il Comitato di Bacino, con delibera n. 1 del 30/11/2002, ha adottato il Piano stralcio per "l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza" che è stato successivamente approvato con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007 dal Consiglio Regionale del Veneto.

Questo piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.

Il proponente evidenzia che le norme di attuazione del suddetto piano di stralcio non prevedono divieti specifici all'apertura e all'ampliamento delle coltivazioni di cava. In ogni caso l'area d'intervento non ricade in area classificata a rischio idraulico.

**NOTA ISTRUTTORIA:**

La cava costituisce sperimentale opportunità per la risoluzione delle problematiche rilevate dagli ambiti di "Aree inondate con TR 2 anni". Si richiamano l'utilizzo di parte dell'area di cava a bacino idraulico sperimentale concordato con i Consorzi di Bonifica.

**2.1.9 Piano faunistico venatorio**

Con Legge Regionale n. 1 del 05/01/2007 (BUR n. 4 del 09/01/2007), modificata dall'ultima DGR n. 2463 del 04/08/2009, è stato approvato il nuovo Piano Faunistico venatorio regionale 2007/2012, avente validità quinquennale (dal 1 febbraio 2007 al 31 gennaio 2012).

In base a questo piano l'area dell'intervento non ricade in alcuna zona di protezione e quindi non si rilevano vincoli.

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 09/12/1993 n. 50, è stato approvato dalla Provincia di Treviso.

Il Piano faunistico venatorio provinciale è lo strumento con cui le Province realizzano gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria.

Il proponente evidenzia che, con riferimento al Piano in oggetto, l'area dell'intervento è un fondo chiuso e non ricade in alcuna zona di protezione, quindi non si rilevano vincoli.

**NOTA ISTRUTTORIA:**

Il progetto di sistemazione ambientale della cava prevede forme ricompositive che compongono habitat idonei alla riproduzione e alla tutela della fauna.

**2.1.10 Piano di Area del Montello**

Il Piano di Area del Montello è stato adottato con D.G.R. 22/02/2000, n. 526 ed approvato con D.G.R. n. 36 del 31/07/2003 con variante approvata con D.G.R. n. 1415 del 16/05/2006.

Il Piano ricomprende il territorio dei Comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Giavera del Montello, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia.

Il confine del Piano di Area coincide con i limiti amministrativi dei cinque Comuni, ed interessa parte dell'area individuata dal PTRC vigente come "Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale, denominata Medio Corso del Piave".

Il Piano di Area individua in particolare al proprio interno l'Ambito Collinare del Montello, caratterizzato da unitarietà geologica, storica, ambientale e paesaggistica, il cui limite è definito, nelle tavole di progetto, dallo Stradone del Bosco, dalla strada panoramica e dall'argine del fiume Piave.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Nella Tav. 1 “Carta delle fragilità”, l’area di intervento ricadente in Comune di Volpago del Montello è indicata, per la maggior parte, “Attività di cava in atto” ed in parte come terreno a destinazione agricola.

L’art.6 delle Norme tecniche di attuazione disciplina le forme di origine antropica e, nelle prescrizioni, vieta l’apertura di nuove cave, la riapertura di quelle abbandonate e dismesse e l’ampliamento delle cave in atto nell’ambito collinare.

L’area di intervento nel Comune di Volpago del Montello ricade nella estrema parte meridionale del Piano d’Area del Montello, in pianura, fuori dall’ambito collinare interessato dal suddetto divieto.

La Tav. 2 “Sistema insediativo - Schema di sviluppo sostenibile e durabile” evidenzia il passaggio della programmata Superstrada Pedemontana, attraverso il Comune di Volpago del Montello. Il tracciato rappresentato è stato superato e quello nuovo corre a nord dell’area di intervento a circa 1 km e quindi non crea alcun tipo di vincolo.

La Tav. 3 “Carta delle valenze storiche ambientali del Montello” e la Tav. 4 “Sistema turistico insediativo del Montello” non interessano l’area interessata dall’istanza in esame.

**NOTA ISTRUTTORIA:**

Le Norme di Attuazione all’art.6, comma 12 *Prescrizioni e vincoli* stabiliscono quanto segue:

“All’interno dell’ambito collinare del Montello è vietata l’apertura di nuove cave, la riapertura di quelle abbandonate o dismesse e l’ampliamento delle eventuali cave in atto, per le quali va verificata la compatibilità ambientale al fine di promuovere l’eventuale assunzione dei provvedimenti di revoca previsti dall’art.31 della LR 44/1982.”

L’istanza riguarda un ambito territoriale esterno all’ambito collinare del Montello. La forma ricompositiva stabilita per la cava costituisce elemento di tutela e sviluppo della biodiversità e della flora.

**2.1.11 Piano Regolatore Generale di Volpago del Montello**

Il proponente analizza il PRG vigente ed evidenzia che l’area dell’intervento proposto ricade in “zona omogenea E sottozona E2 agricola” del P.R.G. di Volpago del Montello, a distanza maggiore di 200 m da zone classificate diverse da quella agricola E.

Il proponente evidenzia che l’area della cava in accorpamento non è gravata da vincoli e/o elementi di tutela del paesaggio stabiliti/individuati da tale Piano.

**NOTA ISTRUTTORIA:**

Le ultime modifiche ed integrazioni al PRG comunale risultano in data Marzo 2013.

Sul contesto agricolo (zona E) nel quale è inserita l’istanza di cava in accorpamento sono individuati “Ambito dei bacini idraulici” e “Ambito di riqualificazione idraulico-ambientale”.

Per tali ambiti il PRG all’art.21 comma 5 delle Norme di Attuazione stabilisce:

*“5 Ambito di riqualificazione idraulico- ambientale*

*5.1 Nelle tavole di Piano è individuato un ambito da assoggettare a riqualificazione idraulico ambientale comprendente le cave esistenti ed autorizzate nel comprensorio di Belvedere, nonché gli spazi adiacenti ed interclusi che fossero funzionali al risanamento complessivo della zona mediante la creazione di bacini idrici tra loro collegati utilizzabili contemporaneamente come riserva idrica, difesa idraulica e opportunità di valorizzazione ambientale turistica. Ogni intervento all’interno di ambiti di attività di cava, sia possibile solo a seguito di “estinzione” dell’attività autorizzata o esaurimento del giacimento delle attività autorizzate.*

*5.2 L’attuazione degli interventi è subordinato dall’approvazione di un Piano di Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui all’art. 27 L.R. 40/’84 da redigere in coordinamento con i Comuni e gli Enti Interessati ed esteso almeno all’ambito individuato nelle tavole di piano, attuabile per stralci funzionali nel rispetto delle seguenti indicazioni:*

*a) obiettivi:*

- Riutilizzo delle aree di escavazione con la creazione di bacini idrici;*
- Sviluppo di infrastrutture di servizio per le attività del tempo libero, nel rispetto dell’ambiente privilegiando gli aspetti didattico/naturalistici;*
- Riorganizzazione della viabilità di servizio.*

*b) parametri e disciplina di zona*



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013

pag. 8/34

- I bacini idraulici saranno realizzati nell'ambito delle cave autorizzate, fatte salve le opere di collegamento e gli interventi che si rendessero necessari per la riqualificazione delle sponde;
  - Le attrezzature turistico ricreative a supporto del comprensorio vanno localizzate all'interno della zona a servizi individuata con apposita grafia (n. 87) e con i seguenti limiti:
    - Volumetria massima complessiva: 10.000mc con altezza non superiore a 7,5m;
    - Destinazione d'uso: turistico ricettiva (strutture alberghiere e simili), di ristorazione, ricreativa (sale riunioni e simili) e strutture di supporto (uffici amministrativi degli enti preposti e alloggio per il custode fino ad un massimo di 600mc compresi nella massima volumetria ammessa).
    - L'area scoperta dovrà essere mantenuta a verde con possibile realizzazione di strutture sportive scoperte (campo di calcio e simili) che potranno interessare fino al 15% della superficie della zona a servizi.
  - La zona a servizi, per il ricavo di spazi per la sicurezza "Caserma", individuata con apposita grafia (n. 46) e con i seguenti limiti:
    - Area oggetto di intervento di 15.000 mq;
    - Volumetria massima complessiva relativa al primo stralcio: 3.000 mc con altezza non superiore a 7,5 m;
- Nelle altre aree comprese nell'ambito di intervento si applica la disciplina di zona nella quale insistono.

### c) attuazione

le previsioni del Piano di Recupero e di valorizzazione ambientale potranno essere attuate per stralci funzionali e coordinati con l'attività di escavazione in modo tale da garantire la progressiva trasformazione delle cave esaurite in bacini idrici secondo gli indirizzi indicati dall'art.6 dell'allegato B. Tutte le operazioni relative al riassetto idraulico e alla realizzazione delle attrezzature turistico-ricreative sono soggette a convenzionamento.

5.3 Prima dell'approvazione del Piano di Recupero e Valorizzazione Ambientale sono vietati i seguenti interventi:

- eliminazione della vegetazione riparia;
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alla coltivazione delle cave o alla manutenzione dell'area;
- abbandono dei rifiuti."

Si rileva che il Comune di Volpago del Montello non ha assunto il Piano di Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 27 L.R. 40/84.

Sul contesto agricolo caratterizzato da "Ambito dei bacini idraulici" e "Ambito di riqualificazione idraulico-ambientale" valgono quindi le Norme di cui al punto precedente 5.3 dell'Art.21 delle Norme del PRG del Comune. Quanto precedentemente evidenziato non risulta conflittuale e/o ostativo alla realizzazione dell'intervento prospettato.

La cava costituisce sperimentale opportunità per la risoluzione delle problematiche rilevate dagli ambiti di "Aree inondate con TR 2 anni". Si richiamano l'utilizzo di parte dell'area di cava a bacino idraulico sperimentale concordato con i Consorzi di Bonifica.

### 2.1.12 Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Volpago del Montello

Il PAT del Comune di Volpago è stato adottato con deliberazione n. 65 del 15/04/2009.

Il PAT individua una fascia di rispetto dall'elettrodotta che tuttavia interessa la parte di cava già autorizzata e in fase di coltivazione.

La Carta delle Criticità individua l'ambito di "Aree inondate con TR 2 anni". Tale area interessa l'ambito delle due cave oggetto di accorpamento come da progetto presentato.

L'ambito delle due cave oggetto di accorpamento è interessato dall'indicazione di un corridoio che connota "Assenza di relazioni tra le componenti ambientali significative".

#### NOTA ISTRUTTORIA:

Gli ambiti di cava costituiscono elementi di incentivazione della biodiversità e come tali sono stati interessati dai corridoi ecologici rilevati dal PTCP. La cava costituisce sperimentale opportunità per la risoluzione delle problematiche rilevate dagli ambiti di "Aree inondate con TR 2 anni".



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

pag. 9/34

La fascia di rispetto dall'elettrodotto interessa la parte di cava già autorizzata e in fase di coltivazione. L'istanza presentata non esprime aspetti conflittuali nei confronti dell'ambito della fascia di rispetto citata.

**2.1.13 Analisi normativa vigente**

Il proponente analizza il progetto in relazione alla normativa vigente e dichiara che il sito di intervento in progetto:

- non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (D. Lgs. 22/01/2004, n. 42);
- non ricade nelle aree gravate da vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923, n. 3267 e dalla L.R. 13/09/1978, n. 52 e ss.mm.ii.);
- non ricade nelle aree a vincolo storico ed archeologico (Attività Culturali - Legge n. 1089/1939, centri storici, aree sottoposte a vincolo archeologico, Ambiti per l'istituzione di parchi naturali archeologici e di riserve archeologiche di interesse regionale);
- non ricade in aree a vincolo ambientale (ambiti naturalistici, zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13/03/1976 n.448, zone umide, riserve integrali dello Stato (L. 431/85), rete ecologica europea denominata "Natura 2000");
- è ammissibile secondo le prescrizioni della L.R. 44/82;
- non è soggetta a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali;
- non è soggetta a rischio di valanghe;
- non è soggetta a rischio d'incendi boschivi;
- non ricade in zone con grotte ed aree carsiche - articolo 4, L.R. 54/1980;
- non ricade in area naturale protetta né in Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) né in Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.).

**NOTA ISTRUTTORIA:**

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha evidenziato vincoli che possono precludere la realizzazione del progetto di accorpamento e ampliamento in esame. L'area di cava (area di effettivo scavo) del progetto, così come presentato, risulta in riduzione rispetto alla sommatoria delle due aree di cava ante accorpamento. Il progetto presentato nel concreto unisce le due autorizzazioni "Lotto A" e "Antiga 1", abbatte il diaframma tra i due interventi e riduce l'area di effettivo scavo (area di cava).

Il progetto soggiace alla speciale normativa di settore ed in particolare alla Legge Regionale, tuttora vigente, 07/09/1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

L'accorpamento tra le due cave migliora sostanzialmente la ricomposizione ambientale delle medesime e consente la creazione di un contesto coerente con le indicazioni di cui all'art.1 della L.R. 44/82.

La LR 44/82 incentiva l'abbattimento di diaframmi tra cave.

Sono mantenute le indicazioni relative agli accordi raggiunti tra Ditta e Consorzi di Bonifica per la realizzazione sperimentale dei bacini di raccolta idrica.

La ricomposizione ambientale stabilita dal progetto presentato risulta coerente con le indicazioni normative della LR 44/82 e con le indicazioni di Piano. L'intervento così come è strutturato, a ricomposizione ultimata, risulta un elemento di mitigazione delle problematiche ambientali espresse dal più ampio contesto di zona e elemento di incentivazione della biodiversità.

La cava denominata Lotto A è stata autorizzata con DGR n. 70 del 25/08/2009, mentre la cava Antiga 1 è stata approvata con procedura di VIA e autorizzazione ai sensi dell'art.26 e 45 del D.Lgs.152/06 con DGR n. 772 del 15/03/2010.

L'autorizzazione sarà rilasciata congiuntamente alle due Ditte richiedenti, conferenti le aree della cava come da Tavola di progetto B4 e la cava sarà denominata "Lotto A - Antiga 1".

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

**2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE****2.2.1 Descrizione del progetto**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Trattasi di Progetto di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate “Lotto A” ed “Antiga I” con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d’ambito con riduzione della superficie di scavo.

L’area interessata dal progetto è situata nel Comune di Volpago del Montello (TV) a circa due chilometri a sud dall’abitato di Volpago del Montello, in prossimità dei confini comunali di Trevignano.

Il sito si colloca in posizione baricentrica rispetto alle città di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Treviso.

Nella cava *Antiga I* i lavori di estrazione non sono ancora iniziati in attesa dell’approvazione del progetto di accorpamento, mentre nella cava *Lotto A* i lavori di estrazione hanno avuto inizio da alcuni anni e attualmente sono in corso le operazioni di scavo nel lotto n. 5 e le operazioni di ripristino ambientale nel lotto n. 4.

Il progetto di accorpamento trae origine dalla volontà delle Ditte di adeguarsi e recepire le indicazioni espresse dall’Amministrazione Comunale di Volpago del Montello nella Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 26/03/2008 realizzando quindi un unico intervento di estrazione e ricomposizione sul contesto già interessato dalle due cave.

Nel progetto di accorpamento il bacino estrattivo è suddiviso in dodici lotti ovvero i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 ricadono principalmente nella originaria cava *Lotto A* ed i lotti 6, 7, 8 e 9 ricadono principalmente nella originaria cava *Antiga I*. La superficie dell’accorpamento è formata dall’ambito di cava *Lotto A* apportato dalla Ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. e dall’ambito di cava *Antiga I* apportato dalla Ditta Superbeton S.p.a. cointestatari dell’accorpamento come da Tavola di progetto B4 in data Aprile 2012.

Le operazioni di scavo e ripristino saranno uniche e condotte dalla ditta Superbeton S.p.a.

La cava *Lotto A* attualmente accoglie all’interno dell’ultimo lotto di estrazione (n. 12) i seguenti impianti tecnologici autorizzati e funzionanti:

- due impianti di vagliatura prima lavorazione e lavaggio del materiale ghiaioso estratto.

Nell’ambito della cava esiste anche un contesto delimitato nell’ambito del quale sono ubicati i seguenti impianti autorizzati dalla Provincia e dal Comune:

- impianto di recupero di rifiuti speciali derivati da attività di demolizione e costruzione in genere;
- un impianto di miscelazione di materie prime.

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione dell’intervento contiene una tavola nella quale è perimetrato l’ambito territoriale afferente a tali impianti. Viene prescritto su tale ambito territoriale la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) trattandosi di attività diverse e disgiunte, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Il citato ambito deve essere individuato con elementi ben visibili e muniti di cartelli che indicano chiaramente la separazione dalla cava. Le attività di coltivazione su tale ambito saranno effettuate solo previo smantellamento degli impianti posti sul medesimo e asporto di ogni materiale non di cava. Tale intervento dovrà avvenire prima della conclusione dei lavori di coltivazione dell’intera cava. L’ambito infatti è inserito all’interno dell’ultimo lotto di coltivazione della cava (lotto n.12).

Il progetto di accorpamento delle due cave prevede, a fronte di una riduzione della superficie di scavo di mq. 42.614 un aumento del volume di materiale utile estraibile di mc 1.186.234. Va evidenziato che i volumi di progetto che saranno coltivati annualmente dalla sommatoria delle due cave si riducono rispetto ai volumi annuali estraibili attualmente autorizzati. La temporalità dell’autorizzazione richiesta infatti avrà una durata presuntiva di 16 anni (31.12.2029).

Il progetto prevede di realizzare un unico bacino estrattivo che avrà una superficie disponibile catastale di mq. 726.492 di cui netta di ciglio scavo a quota campagna di mq 661.836 con una profondità di ml 33,70 dal piano di campagna su tutta la superficie di cava ed una superficie del fondo scavo di mq 463.479 con un perimetro di ml 4.520 con le scarpate a 40°.

Il perimetro dell’area disponibile a piano campagna sarà di 5.043 ml mentre quello dell’area di scavo sempre a piano campagna misurerà 4.563 ml.

Le scarpate avranno un’inclinazione di 40° durante le operazioni di scavo per poi essere ricomposte con un’inclinazione pari o inferiore a 25°.

La “*Relazione geologica - idrogeologica e verifica stabilità scarpate*” ha considerato i pozzi interni ed esterni all’area in oggetto e posizionati in modo da raccogliere informazioni estese al più ampio contesto di zona per quanto attiene i livelli di falda.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

La massima quota rilevata nel contesto di cava è 28,76 m s.l.m. Per la valutazione della massima escursione si richiama l'analisi storica riferita al più ampio contesto e al periodo 1935/1995, riportata nella citata relazione, che risulta di 5,40 m.

Questi dati vengono sommati considerando che la quota di 28.76 m. s.l.m. è un dato massimo rilevato con monitoraggio discontinuo ma in posto. Quindi la media delle massime previste è pari a  $28.76 + 5.40 = 34.16$  m s.l.m.

Il progetto prevede una profondità massima di scavo alla quota di m 41,30 s.l.m. e quindi la distanza dalla media delle massime escursioni previste della falda è di metri 7,14. Le statuizioni dell'art.44 lett. g) della L.R. 44/82 sono rispettate.

Considerato il perimetro dell'area di cava (area di effettivo scavo) la profondità di progetto rispetta l'art.44 lett. h) della L.R. 44/82.

Si richiamano inoltre l'atto unilaterale d'obbligo della ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. in data 19/07/2004, pervenuto in Regione al protocollo n. 497024 in data 20/07/2004, la DGR n. 2265 del 28/07/2009 e il Decreto di modifica ed integrazione n. 10 del 27/01/2010 di autorizzazione della cava "Lotto A". Tale Delibera autorizza, per gli aspetti relativi alla sistemazione ambientale dell'ambito di cava e ai soli fini della sistemazione ambientale, la realizzazione delle opere ricompositive di cui al previsto ambito idraulico sperimentale in conformità alla documentazione integrativa protocollata in Regione al n. 492373 in data 19/07/2004. L'atto unilaterale d'obbligo in data 19/07/2004 che mantiene la propria efficacia è stato recepito dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Bretella di Pederobba con deliberazione giuntale n. 26/G del 10/02/2005 e dal Consorzio di Bonifica Destra Piave con deliberazione di Giunta n. 3/11 del 31/01/2005.

I bacini saranno utilizzati dal Consorzio di bonifica e irrigazione "Piave" ai fini e a vantaggio del più ampio contesto agricolo come cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici improvvisi, o di consistenza superiore alla media, che apportano al suolo quantitativi di acqua che la rete di drenaggio consortile esistente non è in grado di smaltire in tempi adeguati e come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per l'irrigazione nei periodi di siccità estiva.

La ricomposizione ambientale stabilita dal progetto presentato risulta coerente con le indicazioni normative della L.R. 44/82 e con le indicazioni dei piani urbanistici. L'intervento così come è strutturato, a ricomposizione ultimata, mitiga le problematiche ambientali espresse dal più ampio contesto di zona e incentiva la biodiversità sia per gli aspetti floristici e vegetazionali che per gli aspetti faunistici.

Il deposito cauzionale stabilito tiene conto dello stato di coltivazione della cava da denominarsi "Lotto A - Antiga 1".

***Durata e volumi da estrarre***

Il proponente dichiara che la durata dell'escavazione residua sarà di 16 anni (192 mesi) così come la durata del ripristino essendo strettamente legata ad essa (previsioni subordinate all'andamento del mercato). Il volume scavabile totale lordo sarà di mc 18.961.625, di cui estraibile al netto del terreno di scopertura (circa 50 cm), mc 18.630.707.

Nella cava Lotto A sono già stati estratti al 31/12/2011 mc 8.890.099 di ghiaia e quindi il volume residuo di scavo netto sarà di mc 9.740.608.

Il volume medio annuo estratto sarà di poco superiore ai 600.000 mc, corrispondente a circa 2.143 mc giornalieri sulla base di n. 280 giorni lavorativi annui, quantità attualmente estratta e lavorata all'interno della cava Lotto A. Peraltro a seguito delle operazioni di selezione effettuate negli impianti di prima lavorazione collocati all'interno dell'ambito di cava (area di scavo) i volumi finali al netto delle terre e limi inclusi nel giacimento risultano 550.000 mc/anno, per un volume giornaliero di 1.965 mc. I mezzi interessati dal trasporto del materiale di cava risultano 98 mezzi al giorno, ipotizzando mezzi con portata di 20 mc. Vanno inoltre aggiunti i mezzi per il trasporto verso la cava delle terre e dei materiali per la ricomposizione.

Va evidenziato che i volumi di progetto che saranno coltivati annualmente dalla sommatoria delle due cave si riducono rispetto ai volumi annuali estraibili attualmente autorizzati. Questo in funzione della temporalità di realizzazione dell'intervento che avrà una durata presuntiva di 16 anni (31/12/2029).

La viabilità utilizzata è indicata nella Tavola B19 risulta sufficiente e congrua. Trattasi della viabilità attualmente utilizzata dalle due cave da accorparsi.

Si riporta un estratto della Tabella 1 della Relazione Tecnica di progetto:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

<b>Lotto</b>	<b>Volume lordo (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Volume al netto dello scotico (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Tempo di scavo (mesi)</b>	<b>Tempo di ripristino (mesi)</b>
Lotto 1	1.477.340	1.446.450	Già scavato	Già ripristinato
Lotto 2	2.382.152	2.340.267	Già scavato	Già ripristinato
Lotto 3	1.479.177	1.453.661	Già scavato	Già ripristinato
Lotto 4	1.717.638	1.690.277	Già scavato	Già ripristinato
Lotto 5	1.866.440	1.835.581	36	36
Lotto 6	1.050.311	1.033.748	20	20
Lotto 7	1.209.745	1.185.441	23	23
Lotto 8	811.395	796.687	16	16
Lotto 9	1.080.354	1.060.441	21	21
Lotto 10	1.436.462	1.413.303	28	28
Lotto 11	1.343.956	657.225 662.307	Già scavato 13	13
Lotto 12	3.106.466	1.302.219 1.752.915	Già scavato 35	35
<b>Totale</b>	<b>18.961.625</b>	<b>18.630.707</b>	<b>192 (16 anni)</b>	<b>192 (16 anni)</b>

***Interventi preliminari***

Gli interventi preliminari alla coltivazione, nelle aree ricomprese nel bacino non ancora scavate, consisteranno in:

- asportazione della vegetazione e del terreno agrario superficiale quantificabile in circa 50 cm, che verrà accantonato per poi essere utilizzato in seguito per la ricomposizione finale assieme al materiale proveniente dalla selezione e prima lavorazione dei materiali ghiaiosi di cava (limi), ai materiali associati rinvenuti. Saranno utilizzate anche terre derivanti da scavi nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010 e dal D. Lgs. n. 117/08 a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava;
- realizzazione della recinzione perimetrale, dove necessario, che verrà realizzata con rete metallica a maglie selettive per permettere il passaggio della fauna locale ad altezza non inferiore a 2 m, sorretta da pali in cemento posti a distanza non superiore di 3 ml l'uno dall'altro e sarà posta a confine ove non ci sia la necessità di mantenere una viabilità agraria che allora obbligherà il posizionamento della recinzione a quattro metri dal confine. Lungo la recinzione verranno posti cartelli ammonitori di pericolo ad una distanza mai superiore ai 40 ml.
- realizzazione della barriera arborea, in continuazione con quanto già realizzato nella parte già ricomposta della cava Lotto A, e quindi costituita da un filare di siepe a foglia caduca di tipo arboreo ed arbustivo composto da specie autoctone.
- posizionamento di capisaldi di quota e di posizione, lungo la recinzione perimetrale atti come riferimento sia per il Direttore Responsabile, durante le operazioni di escavazione, sia per i vari Enti di controllo durante le loro operazioni di verifica.
- come ultima operazione preliminare si provvederà alla modifica dell'impianto di irrigazione sotterraneo in accordo con il Consorzio di Bonifica Piave, che lo gestisce, andando ad eliminare le linee che sono presenti nel suolo dei terreni oggetto di escavazione ed eseguendo nuove linee ove necessario. Anche questa operazione verrà eseguita per gradi nei rimanenti otto lotti non ancora scavati rispetto ai dodici lotti totali di intervento in cui è diviso il bacino di estrazione nato dall'accorpamento delle due cave.

***Modalità di coltivazione***

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Nel progetto di accorpamento il bacino estrattivo è suddiviso in dodici lotti ovvero i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 ricadono principalmente nella originaria cava *Lotto A* ed i lotti 6, 7, 8 e 9 ricadono principalmente nella originaria cava *Antiga I*. La superficie dell'accorpamento è formata dall'ambito di cava *Lotto A* apportato dalla Ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. e dall'ambito di cava *Antiga I* apportato dalla Ditta Superbeton S.p.a. cointestatari dell'accorpamento come da Tavola di progetto B4 in data Aprile 2012.

L'attività di cava seguirà le stesse modalità adottate nella cava *Lotto A* ove attualmente si sta procedendo con l'attività estrattiva nel lotto n. 5.

In sintesi si procederà effettuando un primo abbassamento di ml. 9.20 (compreso lo scotico del terreno vegetale) di materiale rispetto al piano campagna, mantenendo le scarpate verso il ciglio di scavo con inclinazione di 40° mentre le scarpate verso gli altri lotti saranno a gradoni.

Lungo il perimetro recintato verrà eseguito un piccolo dosso di altezza massima 100 cm per evitare che possano entrare nel sito di cava le acque reflue meteoriche esterne.

Terminato il primo abbassamento su tutto il lotto si procederà con i successivi abbassamenti, sempre con altezze di ml. 8.20 i quali continueranno la scarpata a 40° verso il ciglio strada e la formazione di gradoni verso i limiti degli altri lotti, lasciando una strada percorribile da mezzi pesanti, quindi di circa 6 ml. tra un gradone e l'altro. L'ultimo abbassamento arriverà alla quota di -33.70 ml. dal piano campagna e quando sarà completato si passerà al lotto successivo.

Il materiale estratto viene caricato sui mezzi e trasportato agli impianti di prima lavorazione esistenti ed autorizzati all'interno della cava.

Sostanzialmente i due impianti esistenti hanno due linee di lavorazione le quali, partendo dalla ghiaia in natura, arrivano a dare vari materiali distinti per diametro, ottenuti con vagliatura diretta del materiale e vagliatura eseguita dopo la frantumazione.

L'acqua, utilizzata in entrambi gli impianti per il lavaggio dei materiali, è estratta dal pozzo esistente con un prelievo limitato. E' previsto un sistema di chiarificazione dell'acqua connesso agli impianti di prima lavorazione che consente un sostanziale riciclo dell'acqua utilizzata.

Dagli impianti di prima lavorazione (selezione, frantumazione, lavaggio) deriva il limo, contenuto nel misto in natura. Tale materiale viene impiegato, per il ripristino ambientale delle scarpate e del fondo cava in miscelazione con terreno aventi idonee caratteristiche.

***Ricomposizione ambientale***

Al termine della fase di estrazione dei singoli lotti, inizieranno le operazioni di ricomposizione ambientale degli stessi. Nella cava *Lotto A* tali operazioni sono già state concluse nei lotti n. 1, 2, 3 e sono in corso nel lotto n. 4.

Il progetto di ricomposizione ambientale prevede l'attuazione dei seguenti interventi:

***Realizzazione della banchina perimetrale***

Uno dei primi interventi riguarda la realizzazione di una banchina o fascia di rispetto lungo il bordo perimetrale esterno della cava a livello di piano di campagna. Tale fascia, della larghezza media di 10 metri, sarà costituita da:

- una recinzione metallica verso il lato esterno;
- un fondo inerbito o in ghiaione del posto;
- un fosso per la raccolta delle acque piovane e un arginello in terra al ciglio scarpata al fine di proteggere la stessa da un eccessivo ruscellamento nei periodi di intensa piovosità;
- una siepe arborea ed arbustiva costituita da specie appartenenti alla flora locale, ed inserite nell'elenco regionale della piante autoctone tipiche delle zone venete.

***Ricomposizione ambientale delle scarpate***

L'escavazione procederà conferendo al substrato ghiaioso originario una sezione a gradoni, con una inclinazione media di 40°. Le scarpate saranno poi ripristinate fino ad una inclinazione finale di 25°, tramite riporto di terreno proveniente da scavi edilizi eseguiti nelle zone limitrofe, misto a limo proveniente dal lavaggio delle ghiaie. Una volta stabilita l'inclinazione di 25°, si procederà alla copertura delle pendici con un manto di terreno vegetale accantonato all'inizio degli scavi, oppure ricavato da altre aree di scavo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Il ripristino prevede l'impianto sulle scarpate di gruppi di piante, formati da specie arboree ed arbusti in grado di consolidare il terreno mediante lo sviluppo degli apparati radicali.

Le piante disposte a gruppi, intervallati da aree a prato, hanno anche lo scopo di rallentare il ruscellamento delle acque meteoriche, e di convogliarle con gradualità verso il fondo della cava.

Vengono utilizzate le specie che in natura hanno la caratteristica di adattarsi ai terreni asciutti, o di colonizzare con facilità gli incolti, o di avere una radicazione favorevole e consolidatrice del terreno.

*Sistemazione della rimanente superficie del fondo cava*

Il fondo della cava "Antiga 1- Lotto A" non occupata dai bacini, sarà ricoperta con uno strato di 100 cm di limo ed un sovrastante strato di 70 cm di terreno agrario, costituito dalla rimanente quota dello strato di copertura accantonato prima dello scavo, o proveniente da altre zone.

Sul fondo cava così ripristinato è prevista la coltivazione di alberi da legno o da frutto (noce nazionale), con sottostante prato stabile polifita asciutto. La presenza di alberi d'alto fusto contribuirà tra l'altro a creare un habitat favorevole per la fauna.

Per fornire alle specie erbacee i necessari apporti nutritivi si eviteranno concimazioni minerali, mentre si garantirà un buon apporto di sostanza organica, mediante concimazione di fondo con letame maturo. Negli anni successivi all'impianto un apporto graduale di sostanza organica verrà garantito destinando il fondo a pascolo turnato, praticato in appezzamenti ricavati tra i filari di noce.

A riguardo verrà prescritto che:

- "si dovrà provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici."

I materiali che le Ditte hanno previsto di utilizzare per la sistemazione finale del fondo e delle scarpate della cava, anche in relazione alle più recenti normative, sono i seguenti:

- I limi di lavaggio ottenuti nel ciclo di produzione degli inerti lavati e selezionati tramite idonei impianti;
- Le terre e rocce impiegate saranno, quelle prodotte nell'ambito di scopertura del giacimento (cotico superficiale) per lo strato di terreno vegetale da porre sul fondo cava, mentre per la sistemazione delle scarpate si utilizzeranno quelle provenienti da attività di scavo in cantieri esterni al giacimento che potranno essere impiegate nelle attività ripristino.

Si richiama al riguardo la seguente prescrizione:

- o "utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione..."
- o "Accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale (DGR 761/2010 e D. Lgs. 30.05.2008, n. 117)."
- o "Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione ambientale della medesima."

Per quanto attiene alla caratterizzazione del terreno superficiale, che deve essere riutilizzato in toto per la ricomposizione si richiama quanto stabilito dalla DGR n. 761/2010 e dal D. Lgs. N. 117/2008 ed in particolare quanto stabilito dal D.M. 10/08/2012 n.161 Allegato 4 che stabilisce quanto segue:

*"Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5,*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

*al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale. In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale."*

Si richiama inoltre la pubblicazione ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - Determinazione dei valori di fondo" in data 2011.

Va da sé che il materiale utile e associato di cava non è soggetto a caratterizzazione.

I quantitativi di materiale previsti per il ripristino complessivo della cava sono:

- 4.922.292 di limo e terreno di cui mc. 3.022.669 di terreno di provenienza esterna;
- allo stato attuale sono già stati utilizzati per la ricomposizione dei lotti n. 1, 2, 3 e 4 mc 2.289.278 di limo e terreno di cui mc 1.339.327 di terreno di provenienza esterna;
- per completare le operazioni di ripristino nei lotti successivi al 4 saranno necessari mc 2.633.014 di limo e terreni di cui mc 1.683.342 di terreno e limo di provenienza esterna.

Bacini idrici all'interno della cava Lotto A

In accordo con l'amministrazione Comunale di Volpago, e con il locale Consorzio di Bonifica Piave nel cui comprensorio ricade l'area di cava, come da progetto autorizzato sul fondo della cava Lotto A sono stati realizzati due bacini idrici (zona sud).

I bacini idrici sono delimitati su tre lati dal piede delle scarpate, e sul quarto lato da un primo argine in terra battuta e poi da un secondo. Tutto il fondo dei bacini è stato impermeabilizzato mediante la stesura e compattazione di uno strato di 100 cm di spessore di limo derivante dal lavaggio del materiale ghiaioso estratto dalla cava stessa, e lavorato negli impianti posti all'interno della cava; lo stesso limo è stato utilizzato anche per l'impermeabilizzazione delle pareti.

L'argine ha un'altezza di 7 metri rispetto al fondo cava; la profondità dei bacini, considerato che sul fondo è stato riportato un metro di limo, è di 6 metri, mentre l'altezza dell'acqua sarà mantenuta ad un massimo di 5 metri, conservando quindi almeno un metro libero per motivi di sicurezza.

Al di sopra degli argini e su tutto il perimetro dei bacini è prevista una strada di servizio larga 6 metri.

I bacini saranno alimentati, tramite una condotta interrata, mediante acqua proveniente dal confinante canale irriguo "della Vittoria", che delimita la cava sul lato sud. L'acqua potrà poi essere restituita agli impianti di irrigazione mediante una pompa flottante ed una idonea condotta di collegamento.

I bacini saranno utilizzati dal locale Consorzio di bonifica e irrigazione "Piave" principalmente per due scopi:

- come cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici improvvisi, o di consistenza superiore alla media, che apportano al suolo quantitativi di acqua che la rete di drenaggio consortile esistente non è in grado di smaltire in tempi adeguati;
- come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per l'irrigazione nei periodi di siccità estiva.

Come ulteriori opere di ricomposizione è prevista:

- la predisposizione di una viabilità sul fondo cava al piede delle scarpate;
- la riproposizione sul fondo cava e sulle zone ripristinate a quota campagna della viabilità esistente prima delle operazioni di scavo la quale sarà collegata con una viabilità ricavata in scarpata. Tale viabilità potrà avere un utilizzo pubblico solo ciclabile e pedonale quando le operazioni di ripristino saranno completamente finite;
- la piantumazione di filari di essenze autoctone lungo la strada di accesso;
- la realizzazione di un fosso disperdente per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Si richiama a riguardo la prescrizione stabilita relativa all'adozione di modalità di coltivazione di tipo biologico.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013

### *Alternative progettuali*

Il proponente analizza diverse alternative territoriali e progettuali al progetto presentato, in sintesi:

- Opzione zero: coltivazione disgiunta delle due cave autorizzate con i correlati due piani estrattivi e ricompositivi. Questo comporta un maggior utilizzo di territorio agricolo ed il mantenimento del diaframma di divisione dei due bacini con una ricomposizione finale non ottimale.
- Alternative: sono state analizzate quattro soluzioni alternative. Tutte queste evidenziano che la soluzione progettuale assunta risulta ottimale sostanzialmente per i seguenti motivi:
  - 1) riduce le aree agricole utilizzate;
  - 2) consente la realizzazione di un unico bacino di cava;
  - 3) consente la realizzazione di bacini idrici sperimentali;
  - 4) consente una ricomposizione che incentiva l'incremento della biodiversità e degli aspetti connessi alle esigenze faunistiche e floristiche espresse dal contesto di zona.

### NOTA ISTRUTTORIA:

Sono state definite idonee prescrizioni operative in merito alla concretizzazione delle motivazioni poste a fondamento della scelta progettuale assunta.

### **2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Lo S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

#### **2.3.1 Atmosfera**

##### *Diffusione di polveri*

La produzione di polveri è dovuta, essenzialmente, al traffico veicolare pesante, alla escavazione del materiale inerte ed alla sua lavorazione.

Il proponente evidenzia che nella fase di escavazione si ha una produzione di polveri relativamente contenuta, inoltre si tratta di polveri pesanti che ricadono facilmente al suolo ed il loro effetto sull'ambiente esterno diminuisce mano a mano che si lo scavo viene approfondito. L'emissione e l'immissione nell'ambiente esterno di polveri per questa fase lavorativa normalmente si può ritenere contenuta in valori accettabili, sia per i possibili ricettori esterni alla cava, sia per gli addetti alle lavorazioni.

Più insidiose possono essere l'emissione e l'immissione di polveri generate dai mezzi di trasporto. Tuttavia il percorso previsto degli autoarticolati, corrispondente in buona parte a quello attualmente in opera per la cava "Lotto A", è tale per cui i ricettori, vicini alla cava, non saranno interessati da tale effetto. Le nuove vie di percorso inoltre saranno realizzate nella zone centrali e di fondo della cava in progetto, in maniera da limitare l'immissione polverosa. L'uscita dei mezzi inoltre avverrà sempre attraverso le uscite già esistenti della cava "Lotto A".

Anche per il trasporto dei materiali in entrata ed uscita dalla cava si può dunque ritenere che le emissioni e le immissioni nell'ambiente esterno di polveri siano contenute in valori tollerabili, sia per i possibili ricettori esterni alla cava, sia per gli addetti alle lavorazioni.

In via preventiva si è considerata e misurata, la situazione esistente del sito prima dell'avvio progetto. Si è considerata la polverosità di punta. Per la presente valutazione come valore di riferimento si è utilizzato il limite previsto dal D.P.R.322/71, per i valori di punta per le polveri inerti sospese. I rilievi effettuati ante operam evidenziano valori ampiamente nel limite considerato.

##### *Mitigazioni*

Nell'esercizio della cava, sarà effettuato un attento controllo dell'umidificazione dei piazzali, dove avviene la movimentazione del materiale e della strada di accesso, specialmente nei mesi estivi.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Sarà, altresì, contenuta la velocità dei mezzi nell'area di cava e della relativa strada di accesso con apposizione di cartelli di limitazione della velocità.

Sarà compito della Ditta effettuare dei controlli periodici sulla presenza di polveri nelle aree adiacenti a quelle di intervento e di trasmettere le relative risultanze alle autorità competenti, qualora ne sia fatta specifica richiesta.

**NOTA ISTRUTTORIA**

sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni.

*Emissioni di gas*

Le uniche emissioni gassose sono quelle relative al processo di combustione all'interno dei motori dei mezzi di movimentazione del materiale: pala, escavatori, dumpers, autoarticolati.

Le attività di trasporto e l'uso dei mezzi necessari per l'escavazione e sistemazione del terreno sono sorgenti di emissioni in atmosfera dei gas di scarico dei veicoli usati.

Concentrazione e tipologia delle emissioni inquinanti dipendono dal tipo di combustibile impiegato, dal tipo di motore e dal modo d'uso del veicolo e dalle variazioni del flusso di traffico indotte dalle attività estrattive e di lavorazione. Si può ipotizzare un flusso in uscita dalla cava di circa 1 mezzo ogni 5' e altrettanti in entrata.

In generale i principali inquinanti prodotti dal funzionamento dei sistemi di trasporto, oltre alle polveri e PM10 sono, gli idrocarburi (HC), il monossido di carbonio (CO), l'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) ed altre sostanze organiche volatili non metaniche, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), gli ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>), l'ozono (O<sub>3</sub>) e altri inquinanti di origine fotochimica.

Nel caso di studio, in considerazione delle caratteristiche del sito e del materiale estratto, nelle analisi sono state considerate significative le polveri totali e sostanze organiche volatili (compreso il benzene).

I valori di Sostanze Organiche Volatili di punta rilevata nello studio preliminare sono risultati inferiori al limite fissato per il benzene è di 5 µg/mc, ai sensi del D.M. 02/04/2002.

*Mitigazioni*

Vengono utilizzati automezzi dotati di motori diesel, alimentati con carburanti che non contengono benzene.

I mezzi, che saranno quasi tutti di recente costruzione, rispetteranno le normative CEE per le emissioni atmosferiche. Gli automezzi utilizzati "Motrici mezzo d'opera", autocarri adibiti al trasporto a corto e medio raggio di materiale inerte, hanno emissione controllata, per le ultime omologazioni stradali.

**NOTA ISTRUTTORIA**

sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni.

**2.3.2 Rumore**

L'inquinamento acustico è dovuto, essenzialmente, al funzionamento delle macchine d'uso per lo scavo, al movimento del materiale in cava, alle lavorazioni in essere della cava denominata "Lotto A" e dal traffico dei mezzi per il trasporto dei materiali.

L'intera area interessata dal progetto di accorpamento ricade completamente in Comune di Volpago del Montello, e rientra nelle zone classe 3 (aree di tipo misto) con valori di rumorosità massima di immissione di 50 e 60 dB(A), rispettivamente nel periodo notturno e diurno.

Inoltre per Via Antiga è stata individuata una fascia di rispetto per la quale sono stabiliti i limiti previsti dalla classe 4: 55 dB(A) durante la notte e 65 dB(A) di giorno.

Invece le strade locali non viene definita una "fascia di pertinenza". Con l'esenzione evidenziata non esiste limite acustico di zona per il solo traffico veicolare.

È stata effettuata una indagine fonometrica da un Tecnico Competente per verificare la situazione attuale dell'area considerata.

In base alle misure effettuate, si può constatare che il clima acustico attuale rispetta i limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica del comune di Volpago del Montello per le immissioni sonore (classe III, limite diurno 60 dB, ad eccezione di via Brenta in classe IV, limite diurno 65 dB), ad eccezione del punto

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

S19. In tale postazione di misura, il livello di rumorosità risulta fortemente influenzato dal traffico veicolare, al quale va imputato il superamento del limite.

L'attuale situazione rilevata presenta una intensità di traffico media nel tratto di Via Brenta che è interessato dal passaggio di mezzi connesso con l'attività della cava "Lotto A". Considerando che il numero di mezzi in entrata ed uscita dall'insediamento in seguito all'accorpamento in progetto non subirà variazioni rilevanti, si può prevedere per il futuro una situazione di traffico sostanzialmente identica a quella attuale.

*Mitigazioni*

Per mitigare il livello sonoro verso le case sparse in prossimità all'area di cava, viene fatto ricorso all'interposizione di apposite barriere fra la sorgente del rumore ed il ricettore, in modo da ridurre ulteriormente l'effetto della rumorosità dovuta all'attività estrattiva.

Lo scopo viene perseguito con la realizzazione, tra sorgente e ricettore, di ostacolo fonoassorbente con la cava a tipo fossa, con la messa a dimora, nei "punti sensibili," di cortina arborea ed eventualmente arbustiva o l'erezione di pannelli.

**NOTA ISTRUTTORIA:**

Peraltra la realizzazione della strada "Pedemontana Veneta" in costruzione consentirà la sostanziale riduzione e assorbimento del traffico di zona con la riduzione dei livelli di rumorosità. In ogni caso il traffico giornaliero connesso all'autorizzazione dell'istanza in esame non supera la sommatoria del traffico indotto dalle due cave in essere. Sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni sia in merito alle caratteristiche dei mezzi da e per la cava (Euro 4) che relative a misurazioni fonometriche nel sito di cava.

**2.3.3 Suolo e sottosuolo**

I lavori di coltivazione di cava interessano il suolo, per il consumo di risorse litoidi, per le reimmissioni delle acque di lavaggio ghiaie, per la variazione delle condizioni di stabilità. In linea ipotetica è possibile anche lo spandimento accidentale di olio e carburanti usati dai mezzi d'opera.

*Prelievo di risorse litoidi*

Il materiale da scavare risponde all'esigenza del Proponente di impiego esclusivo come materia prima nel processo industriale di trasformazione in prodotto per l'edilizia: calcestruzzo, asfalti, malte ed inerti lavorati.

Il materiale scavato non viene utilizzato nei casi in cui è possibile far ricorso a tecnologie e materiali alternativi.

*Produzione di rifiuti*

Relativamente alla produzione di rifiuti non si attende un impatto particolarmente gravoso per il sito.

Nelle normali condizioni operative si può prevedere che:

- le operazioni di escavazione inerte, lavaggio e selezione non producano rifiuti di cava. Il limo sarà totalmente utilizzato per la ricomposizione ambientale della cava. Il terreno vegetale sarà riutilizzato per la ricomposizione ambientale della cava;
- le attività di manutenzione degli impianti ed attrezzature, potranno produrre rifiuti non di cava quali: grassi minerali esausti, oli esausti, stracci unti, rottami metallici ed eventuali spezzoni di cavi elettrici. Tali materiali saranno accumulati, classificati e spediti allo smaltimento/recupero mediante ditte autorizzate. Si potranno avere inoltre residue ramaglie da potature oltre ai residui settici di servizi igienici relativi rifiuti saranno raccolti in vasche settiche a tenuta di servizi igienici.

Lo smaltimento avverrà in conformità al D. Lgs. 152/2006, secondo la vigente legislazione ambientale.

*Vibrazioni*

Le vibrazioni, che possono avere rilievo nell'attività di cava, sono riassumibili nelle seguenti tipologie:

- vibrazione prodotte dai mezzi d'opera,
- vibrazioni prodotte dal passaggio degli automezzi pesanti.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Si tratta di effetti che possono teoricamente interessare i lavoratori, mentre la popolazione data la distanza dalle sorgenti si può ritenere esente da tale problematica. Le vibrazioni indotte dall'attività rientrano nei limiti di legge.

*Mitigazioni*

Saranno adottati i seguenti interventi per mitigazione degli effetti delle vibrazioni:

- utilizzo di mezzi di recente fabbricazione ove è stato affrontato il problema della riduzione delle vibrazioni meccaniche;
- D.P.I. per i lavoratori.

L'azienda ha valutato l'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche, mentre data la natura dei macchinari, la conformazione del sito è la distanza dei possibili ricettori dalle sorgenti l'effetto delle vibrazioni meccaniche sugli stessi si può considerare irrilevante.

Ulteriore precauzione è costituita dalla regolazione del traffico veicolare e dei percorsi interni alla cava.

*Rischio di dissesto per instabilità*

I lavori di estrazione incidono sulla situazione di stabilità dell'area estrattiva, con l'esecuzione di scarpate ed il loro raccordo con fondo e ciglio cava.

Nella verifica della stabilità è stata effettuata quella relativa alle scarpate: il fattore di sicurezza - dato dal rapporto fra le forze stabilizzanti e quelle destabilizzanti - è risultato, per le scarpate con inclinazione 40° di tipo continuo superiori a 1,3 che costituisce il limite di soglia.

*Contaminazioni in emergenza*

Le contaminazioni in emergenza possono verificarsi con l'eventuale spandimento accidentale di perdite d'olio e carburanti le quali sono possibili solo nel caso di condizioni straordinarie ovvero guasti dei mezzi meccanici, condizione da minimizzare per l'elevata permeabilità dei terreni sopra falda.

*Mitigazioni*

Per il trattamento delle contaminazioni in emergenza è previsto l'immediato intervento, con materiale assorbente, in caso di accidentale spandimento di sostanze liquide inquinanti.

Le macchine operatrici sono dotate di regolari dispositivi di sicurezza.

Viene prevista ed eseguita la manutenzione programmata dei mezzi, delle macchine operatrici e dell'impianto di prima lavorazione. I vari operatori devono attuare, secondo le tempistiche previste da apposite tabelle, i controlli giornalieri/settimanali da eseguire per evitare la possibilità di danno derivante anche da perdita di carburante, di olio e di liquidi inquinanti in genere.

Le manutenzioni vengono effettuate in officina esterna alla cava seguendo le apposite tabelle.

Se si verifica un'emergenza con spandimento di inquinanti (es. guasto di un macchinario o incidente tra automezzi con sversamento di sostanze liquide), è previsto l'intervento immediato con materiale assorbente o con la raccolta di parte del suolo contaminato; i suddetti materiali verranno adeguatamente raccolti e smaltiti in appositi centri autorizzati.

**NOTA ISTRUTTORIA**

sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni.

**2.3.4 Ambiente idrico***Modificazione dell'assetto idraulico*

L'area ove si eseguirà l'intervento è attraversata da alcune tubazioni interrato che attraverso semplici operazioni di modifica potranno continuare a servire le aree attorno al sito di cava e la vegetazione prevista lungo il suo perimetro. Tali modifiche non comporteranno alcun pregiudizio al sistema attualmente esistente ed i vari interventi di modifica verranno sempre eseguiti durante i periodi in cui tale servizio di irrigazione non è attivo.

Gli interventi di spostamento o nuova realizzazione delle opere idrauliche verranno realizzati in accordo con Il Consorzio di Bonifica "Piave" il quale rilascerà le necessarie autorizzazioni.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Oltre alla sistemazione della rete irrigua consortile, vi saranno anche degli interventi interni all'area estrattiva (arginello lungo la recinzione) per evitare che le acque meteoriche esterne possano, in casi eccezionali, entrare e dilavare le scarpate e dare pregiudizio alla loro stabilità. Per la raccolta delle acque meteoriche superficiali provenienti dalle scarpate, si realizzerà una canaletta disperdente lungo il perimetro di fondo cava.

*Dilavamento del terreno vegetale*

L'estrazione della ghiaia comporta la possibilità di dilavamento del terreno vegetale in quanto l'asporto superficiale dello stesso prevede il temporaneo accumulo per la successiva utilizzazione nel ripristino ambientale. Si tratta di operazioni che sono caratterizzate dalla probabilità di produrre lisciviazione del terreno vegetale, frutto di complessi processi pedogenetici, con effetti negativi sulla componente floristica.

*Modifiche dell'equilibrio della falda*

L'intervento proposto non ricade nel sistema multifalde artesiane, bensì in quello dell'acquifero differenziato, caratterizzato dalla presenza della falda freatica. Le estrazioni di ghiaia e sabbia avvengono nel materasso ghiaioso insaturo, senza intercettare l'acqua della falda freatica sottostante.

Con i lavori di estrazione, quindi, non viene prodotta nessuna modificazione all'equilibrio dinamico della falda freatica.

*Modificazione della vulnerabilità della falda*

Le estrazioni di ghiaia e sabbia producono una modificazione della vulnerabilità della falda in quanto riducono lo spessore soprastante la stessa. Questa riduzione aumenta la vulnerabilità dell'acquifero nell'area di intervento estrattivo.

Gli indici di vulnerabilità sono a conferma di quanto era possibile intuire: valori generalmente medio-alti traducono in numeri una situazione caratterizzata da un suolo ad elevata permeabilità e da un valore limitato di soggiacenza, che peraltro rispetta il franco minimo di legge stabilito dall'art. 44 lettera g), comma 1° della L.R. 44/82.

In ogni caso siccome l'intervento proposto modifica la vulnerabilità della falda si avrà maggiore cautela nei lavori di ricomposizione ambientale e nell'esercizio futuro dell'attività agricola.

*Mitigazioni*

Per la mitigazione della vulnerabilità della falda dovuta alla diminuzione di spessore del materiale ghiaioso-sabbioso, saranno adottate le misure utili al caso, in particolare lo stendimento dello spessore di 100 cm di limo a letto del terreno vegetale di riporto di circa 70 cm, la razionalizzazione dell'uso dell'acqua a scopo irriguo, l'adozione della metodologia di agricoltura senza utilizzo di prodotti di sintesi a fronte anche dell'utilizzo del fondo cava a bosco produttivo.

*Inquinamento della falda*

L'eventuale inquinamento della falda può avvenire solo se sostanze inquinanti vengono versate dolosamente in falda o sul suolo soprastante.

L'attività di escavazione non inquina la falda freatica perché le normali operazioni di lavoro previste non comportano l'uso di sostanze inquinanti.

*Mitigazioni*

In riferimento all'inquinamento della falda, le normali operazioni di estrazione del materiale non comportano l'uso di sostanze inquinanti. L'esercizio futuro dell'attività agricola dopo il ripristino ambientale, avverrà osservando la metodologia dell'agricoltura biologica evitando così spargimento di alcun prodotto di derivazione chimica che possa creare pericolo di inquinamento.

Nella fase di ricomposizione, con la stesa di uno strato di limo di circa 100 cm si va a creare una pellicola di protezione ulteriore poiché tale materiale ha una bassissima permeabilità. Tale precauzione verrà utilizzata anche nella stesa del terreno vegetale il quale verrà miscelato con limo, nel rispetto delle necessità agronomiche delle colture, per diminuire anche a quest'ultimo le sue caratteristiche di permeabilità. Si avrà quindi anche l'effetto di un minor dilavamento delle sostanze fertilizzanti del terreno con una conseguente

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

pag. 21/34

minore necessità di apporto di tali sostanze e un contributo all'abbassamento al carico di inquinamento potenziale delle acque sotterranee.

In ultima analisi l'attività estrattiva non è fonte di inquinamento della falda, e le opere idrauliche che verranno realizzate garantiranno il contenimento e l'allontanamento delle acque meteoriche che potrebbero essere vettore di inquinanti dall'esterno; a tale scopo comunque verranno realizzati dei pozzi spia per l'analisi delle acque sotterranee ed il loro controllo sistematico sulle caratteristiche qualitative e sull'andamento della falda.

**NOTA ISTRUTTORIA**

sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni.

**2.3.5 Flora, fauna ed ecosistemi***Flora*

Per quanto riguarda la flora, l'area interessata dal presente progetto, in parte già oggetto di estrazione (cava Lotto A), è inserita in un contesto antropizzato e privo di ambiti naturali. In quest'area le componenti vegetazionali di maggior interesse sono le rare siepi campestri che delimitano i singoli appezzamenti coltivati che non costituiscono tipologie vegetazionali di pregio.

Dal punto di vista floristico, tali siepi sono composte principalmente da robinia, gelso, salice, sanguinello e sambuco, specie tipiche del paesaggio padano-veneto e non si rilevano specie di particolare pregio e/o rarità.

Le interferenze sulla flora sono inizialmente in una prima fase quelle causate dal taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e dall'asporto dello strato superficiale di terreno agrario dell'area lavorata, che portano ad una perdita diretta, anche se temporanea, di vegetazione.

Nella fase di ripristino, le interferenze sono quelle della ricostruzione di habitat che comporta l'impiego di mezzi meccanici necessari per ricreare un nuovo habitat che risulterà modificato e migliorato rispetto all'attuale.

L'influenza nella fase successiva al ripristino ambientale è da considerarsi trascurabile.

*Fauna*

Relativamente alla fauna, l'area è riconducibile principalmente all'habitat faunistico dell'ambiente agrario. Nel complesso, si può dire che la maggior parte delle specie presenti sono comuni e di ridotto pregio conservazionistico.

Le interferenze per quanto riguarda la fauna, sono dovute all'impatto ambientale relativo alla coltivazione di una cava, che oltre alla perdita di habitat, può essere valutato in termini di frammentazione del territorio ovvero considerando gli effetti prodotti dall'interruzione dei percorsi abitualmente utilizzati dalla fauna per gli spostamenti, che limita le possibilità di insediamento della medesima. Inoltre, nella fase di cantiere l'esecuzione dei lavori comporterà un temporaneo disturbo dovuto al rumore provocato dai mezzi in azione.

In entrambi i casi l'impatto sarà legato al periodo in cui saranno eseguiti gli interventi in relazione alla diversa sensibilità delle specie, mentre nella fase di ricomposizione ambientale si avranno effetti positivi indotti dalla ricreazione di habitat migliorato rispetto all'attuale.

*Ecosistema*

L'entità dell'intervento, indubbiamente comporta una pressione antropica sull'ecosistema, con interrelazioni ecologiche, valutate sulla base di criteri di rilevanza ambientale, di rispondenza ai requisiti di legge, dei rapporti con le parti interessate e della adeguatezza tecnico-economica.

Sulla base dei risultati ottenuti nella valutazione di significatività ambientale per ciascun effetto sulle componenti ambientali considerate nello studio, sono state individuate le misure di mitigazione adeguate.

**2.3.6 Paesaggio**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

In sintesi l'area non presenta particolari elementi caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico; il progetto inoltre è inserito in un'area già caratterizzata dalla presenza di parecchie altre cave.

Gli effetti sulla componente Paesaggio sono legati all'aumento del traffico stradale di mezzi pesanti, all'influenza visiva dell'opera ed alla perdita di elementi caratteristici del paesaggio agrario. A seguito delle operazioni di coltivazione l'eliminazione delle siepi e delle alberate, oltre a costituire un impatto, avrà influenza negativa sulla percezione del paesaggio.

L'impatto sarà però mitigato dalla presenza della siepe mascherante. Durante la fase di ricomposizione ambientale sarà ripristinata la copertura vegetale dell'area con la creazione di macchie boscate lungo i versanti in modo da armonizzare il soprassuolo al nuovo andamento altimetrico dell'area ottenuto a seguito dell'escavazione. Sul fondo del bacino saranno ricreati su buona parte della superficie gli elementi tipici del paesaggio agrario circostante l'area in esame, quali la coltivazione agricola (noceto) ed alcuni percorsi che ripeteranno il tracciato di strade poderali attualmente esistenti al piano campagna. Su di una porzione minore del fondo, nella zona sud, come da progetto autorizzato della cava Lotto A e in accordo con il Consorzio irriguo Piave, sono già stati realizzati due bacini idrici, da utilizzare come cassa di espansione e come riserva d'acqua. L'altezza degli argini di tali bacini è di 7 m dal fondo cava, per cui risultano difficilmente percepibili dal piano campagna circostante in quanto mascherati dalle scarpate.

**2.3.7 Territorio**

I principali aspetti territoriali connessi alla realizzazione dell'accorpamento delle due cave autorizzate riguardano l'utilizzo del suolo agricolo per l'estensione di ha. 72.64.92.

L'intervento proposto costituisce un importante elemento di uso del territorio del Comune di Volpago del Montello.

L'intenso traffico che si svolge lungo la Strada Statale n. 248 è fonte di divisione dei fronti a nord e a sud della medesima e contemporaneamente fonte di inquinamento.

E' fuor di dubbio che l'attività estrattiva ha comportato un uso più intenso della viabilità e questo fatto ha imposto sempre più chiaramente l'esigenza di adeguare la viabilità esistente.

Gli effetti sulla viabilità causati dagli automezzi pesanti in entrata ed uscita dalle cave sono prodotti quali esclusivamente da autocarri.

L'origine del traffico di mezzi pesanti, è la necessità di trasporto del materiale, o già lavorato o da lavorare, verso i punti di lavorazione o per la commercializzazione.

Naturalmente il traffico stradale comporta oltre che aumento del rumore, emissione di gas e polveri anche l'usura con conseguenti dissesti delle infrastrutture viabili non certo nate per questo carico di traffico.

Trattandosi di un progetto di accorpamento di due cave già autorizzate ove la viabilità attualmente utilizzata non viene modificata così come la quantità di mezzi di trasporto, la risposta agli aspetti sopra descritti è già adeguata alla loro risoluzione.

*Mitigazioni*

E' stata mantenuta la viabilità di accesso ed uscita al sito di estrazione con effetti di mitigazione nei confronti della percorrenza attraverso centri abitati.

Le strade che saranno percorse sono adatte a sopportare il traffico e la tipologia di mezzi prevista. Attualmente il tragitto esposto viene utilizzato oltre che dalla cava Lotto A anche per l'attività delle cave limitrofe, ossia, la cava Habitat e la cava Balbinot. Si ritiene che le caratteristiche delle strade percorse siano idonee a sopportare il numero dei mezzi, senza ulteriori opere di adeguamento poiché lo stesso non viene aumentato.

Il proponente ritiene, in definitiva, che non vi sia impatto sulla viabilità esistente in conseguenza dell'opera. In ogni caso, a salvaguardia di quanto espresso, e, soprattutto nei confronti della strada comunale attraversata benché interessata per un tratto brevissimo e senza alcuna presenza di insediamenti umani, sarà eseguita una programmazione dei viaggi al fine di diluire il passaggio in un arco di tempo più ampio possibile, sempre nell'ambito dell'orario lavorativo.

NOTA ISTRUTTORIA:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alle caratteristiche dei mezzi d'opera da e per la cava (Euro 4). La realizzazione in corso della viabilità denominata "Pedemontana Veneta" determinerà l'assorbimento ed un drastico abbassamento del traffico di zona e correlati effetti.

**2.3.8 Risorse energetiche**

L'energia utilizzata è di due tipi:

- proveniente dal gasolio sia per i mezzi di trasporto esterno all'area estrattiva, sia per i mezzi d'opera in cava;
- quella elettrica che serve all'alimentazione degli impianti.

Entrambi i tipi di energia costituiscono consumo di energia non rinnovabile se non parzialmente per quella elettrica, però non può esistere un lavoro di cava senza consumo di energia e l'utilizzo del gasolio, quindi non rinnovabile, è indispensabile per l'alimentazione di tutti i vari mezzi.

L'intervento proposto non richiede una quantità aggiuntiva di energia elettrica che porti a superare i livelli programmati per il territorio interessato, perché non viene aggiunto alcun fabbisogno rispetto a quello attuale esistente nella cava Lotto A.

**2.3.9 Fattori socio-economici**

La Superbeton S.p.a. e la Bombarda Autotrasporti S.n.c. fanno parte del Gruppo Grigolin, che, con diverse società, impiega i propri prodotti ed i propri servizi ed è presente in molteplici settori - ecologia, siderurgia, industria, agricoltura, stabilizzazione dei suoli, edilizia - in ambito regionale ed ultraregionale.

Il fabbisogno annuo complessivo di materiale inerte (ghiaia e sabbia) viene quantificato in circa 2.000.000 di mc. Il personale impiegato è di circa 430 persone - ripartite tra dirigenti, impiegati tecnici ed amministrativi, autisti, operai, manutentori, etc. - e circa 150 persone operano come esterni (padroncini e trasportatori).

I benefici sociali derivano dal coinvolgimento di diverse imprese artigianali ed industriali e dalle scelte progettuali:

- Imprese di attività forestale e vivaistica per le operazioni di ripristino ambientale e, particolarmente boschivo;
- Imprese di trasporto;
- Incentivazione, quantomeno, dei livelli occupazionali del settore estrattivo nel territorio interessato;
- Sostegno alle attività indotte in altri settori (officine, ristorazione, forniture varie, etc.);
- Acquisizione, da parte della comunità locale, attraverso il Comune di Volpago del Montello dei contributi previsti dalla convenzione che verrà stipulata con il proponente ai sensi di legge;
- Realizzazione dei bacini idrici;
- Miglioramento del modello ricompositivo e formazione di un unico bacino estrattivo;
- Diminuzione della superficie agricola coinvolta.

**2.3.10 Salute umana**

L'attività di coltivazione della cava di ghiaia può comportare rischi potenziali per la salute degli operatori derivanti dai seguenti fattori:

- Uso di strutture quali box prefabbricati ad uso spogliatoio, servizio igienico, ufficio, magazzino-deposito, pesa a ponte e vari impianti di lavorazione;
- Uso di impianti elettrici posizionati all'interno delle strutture descritte al punto precedente;
- Uso di sostanze che possono avere effetti negativi sulla salute e sicurezza degli addetti e sostanzialmente si tratta di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi d'opera presenti in cava;
- Uso di macchine ed attrezzature le quali sono sempre relative all'attività di estrazione e lavorazione dei materiali estratti. Tali fattori di rischio avvengono nella quasi totalità dei casi per carenza delle necessarie precauzioni.

In termini più ampi la coltivazione della cava può comportare rischi potenziali per la salute umana della collettività derivanti dal traffico indotto e dalla produzione di polveri e rumori.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013

pag. 24/34

Non sono evidenziabili situazioni che possano interessare in modo particolare la salute umana, l'ambiente e la comunità potenzialmente coinvolti nel territorio e nell'area in cui vi è l'ubicazione del progetto.

### *Mitigazioni*

Al fine di prevenire gli infortuni vengono prese misure atte ad eliminare e/o, quantomeno, a ridurre al massimo i possibili rischi statisticamente più frequenti nell'attività di coltivazione della cava nei confronti sia dei lavoratori sia della popolazione. Le ditte proponenti dovranno:

- Aggiornare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e redigere il Documento di sicurezza e salute;
- Effettuare visite mediche di prevenzione per gli operatori presenti nella cava;
- Organizzare corsi di aggiornamento per formazione ed informazione dei lavoratori.

Per affrontare l'eventualità di un incidente verrà predisposto il piano di emergenza e pronto intervento del quale dovranno essere a conoscenza tutti gli operatori presenti nel cantiere.

Come prima misura di mitigazione per la sicurezza degli abitanti vi è la grande distanza dai centri abitati ed il fatto che i lavori procederanno in abbassamento rispetto al piano campagna e tutte le misure di mitigazione previste nei paragrafi precedenti.

Inoltre per gli aspetti direttamente collegati all'attività estrattiva sono previste le seguenti misure: analisi di stabilità della scarpata, recinzione dell'area e posa in opera di cartelli ammonitori, impedimento di libero accesso all'area estrattiva.

### NOTA ISTRUTTORIA

sono state assunte al riguardo idonee prescrizioni in merito alle caratteristiche dei mezzi da e per la cava ed in merito alle polveri e ai rumori.

### **2.3.11 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

Trattasi di accorpamento e razionalizzazione dell'ambito di due cave autorizzate con riduzione della superficie di scavo.

La ricomposizione ambientale stabilita dal progetto presentato risulta coerente con le indicazioni normative della L.R. 44/82 e con le indicazioni dei piani urbanistici. L'intervento così come è strutturato, a ricomposizione ultimata, mitiga le problematiche ambientali espresse dal più ampio contesto di zona e incentiva la biodiversità sia per gli aspetti floristici che per gli aspetti faunistici.

La ricomposizione ambientale tiene conto della realizzazione a carico delle Ditte autorizzate di bacini idrici sperimentali nell'ambito dell'area di cava accorpata (area di effettivo scavo). I bacini saranno utilizzati dal Consorzio di bonifica e irrigazione "Piave" ai fini e a vantaggio del più ampio contesto agricolo come cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici improvvisi, o di consistenza superiore alla media, che apportano al suolo quantitativi di acqua che la rete di drenaggio consortile esistente non è in grado di smaltire in tempi adeguati e come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per l'irrigazione nei periodi di siccità estiva.

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

### **3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il SIC IT3240004 "Montello".

E' stata presentata congiuntamente dalle Ditte la Dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA.

L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota prot. n. 187487 del 03/05/2013 ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

pag. 25/34

valutazione di incidenza per la realizzazione dell'intervento e dichiara la conformità della stessa alla D.G.R. n. 3173/2006.

**NOTA ISTRUTTORIA**

L'istanza riguarda un ambito territoriale esterno all'ambito collinare del Montello. La forma ricompositiva stabilita per la cava costituisce elemento di tutela e incentivazione della biodiversità nonché per gli aspetti floristici e faunistici.

**4 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME**

Entro i termini e fuori dei termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.C. VIA i seguenti pareri che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Relazione istruttoria n. 104/2013 del 30/04/2013 trasmessa con nota prot. n.187487 del 03/05/2013. Viene trasmessa la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.
2.	Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto – nota prot. n. 153327 del 10 aprile 2013. L'istanza non risulta in contrasto con l'art.13 della L.R. 44/82, in ordine alla percentuale della superficie agricola E, destinabile all'attività estrattiva. La domanda risulta ammissibile anche con riguardo alla massima profondità consentita, pari ad un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, in applicazione della lettera g), 1° comma dell'art.44 della L.R. 44/82. L'istanza appare soddisfare il requisito di cui al successivo comma dell'art.44 (distanza tra il fondo cava e il livello di massima escursione della falda freatica).

**5 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA**

Trattasi di accorpamento e razionalizzazione dell'ambito di due cave autorizzate con riduzione della superficie di scavo.

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli che possono precludere la realizzazione del progetto di accorpamento e ampliamento in esame. L'area di cava (area di effettivo scavo) del progetto, così come presentato, risulta in riduzione rispetto alla sommatoria delle due aree di cava ante accorpamento. Il progetto presentato nel concreto unisce le due autorizzazioni "Lotto A" e "Antiga 1" eliminando il diaframma tra i due interventi di cava.

La cava denominata Lotto A è stata autorizzata con DGR n. 70 del 25/08/2009, mentre la cava Antiga 1 è stata approvata con procedura di VIA e autorizzazione ai sensi dell'art.26 e 45 del D.Lgs. n.152/06 con DGR n.772 del 15/03/2010.

Il progetto soggiace alla speciale normativa di settore ed in particolare alla Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", tuttora vigente.

L'accorpamento tra le due cave migliora sostanzialmente la ricomposizione ambientale delle medesime e consente la creazione di un unico contesto estrattivo coerente con le indicazioni di cui all'art.1 della L.R. n. 44/82.

Sono mantenute le indicazioni relative agli accordi raggiunti tra Ditta e Consorzi di Bonifica per la realizzazione sperimentale dei bacini di raccolta idrica, già stabiliti dalla DGR n.2265 del 28/07/2009.

La ricomposizione ambientale stabilita dal progetto presentato risulta coerente con le indicazioni normative della L.R. n.44/82 e con le indicazioni dei piani urbanistici.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

pag. 26/34

L'intervento così come è strutturato e con le prescrizioni stabilite, a ricomposizione ultimata, mitiga le problematiche ambientali espresse dal più ampio contesto di zona e incentiva la biodiversità sia per gli aspetti floristici che per gli aspetti faunistici.

La ricomposizione ambientale tiene conto della realizzazione a carico delle Ditte autorizzate di bacini idrici sperimentali nell'ambito dell'area di cava accorpata (area di effettivo scavo). I bacini saranno utilizzati dal Consorzio di bonifica e irrigazione "Piave" ai fini e a vantaggio del più ampio contesto agricolo come cassa di espansione da mettere in funzione in caso di eventi meteorici improvvisi, o di consistenza superiore alla media, che apportano al suolo quantitativi di acqua che la rete di drenaggio consortile esistente non è in grado di smaltire in tempi adeguati e come costituzione di una riserva idrica da accumulare nei periodi piovosi, e da riutilizzare per l'irrigazione nei periodi di siccità estiva.

Il progetto di accorpamento tra origine dalla volontà di recepire le osservazioni espresse dall'Amministrazione Comunale di Volpago del Montello nella Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 26.03.2008 cercando così di realizzare un progetto unitario di estrazione e ricomposizione delle due cave autorizzate. Oggi avendo le Ditte richiedenti ottenuto la titolarità dell'ambito territoriale posto tra le due cave hanno presentato il progetto di accorpamento ed eliminazione del diaframma, razionalizzando l'intero ambito territoriale, provvedendo inoltre alla riduzione della superficie di cava.

Nella cava Antiga 1 i lavori di estrazione non sono ancora iniziati, in attesa dell'approvazione del progetto di accorpamento, mentre nella cava Lotto A i lavori di estrazione hanno già avuto inizio da alcuni anni. Sono in corso le operazioni di scavo nel lotto n. 5 e le operazioni di ripristino ambientale sono in corso nel lotto n. 4.

Le aree in riduzione, stralciate dall'ambito di cava in progetto, sono integre e sulle medesime non sono stati attivati concreti lavori di coltivazione di cava. Risulta quindi consono provvedere allo stralcio dei citati ambiti dando atto che, ai fini della semplificazione amministrativa, la nuova autorizzazione che assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni di cava, supera le procedure di cui all'art.24 della L.R. 44/82. I lavori di ricomposizione sull'ambito interessato dai bacini sperimentali sono in fase di ultimazione.

Di tali elementi si tiene conto ai fini della determinazione del deposito cauzionale.

Gli aspetti inerenti al progetto precedentemente evidenziati e gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

**6 VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Tutto ciò premesso,

**Vista** la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- L.R. n.10/1999 in materia di V.I.A.;
- la D.G.R. n. 1539/2011
- la L.R. Veneto 07/09/1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010";
- il D. Lgs. n.42/2004 in materia paesaggistica, il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Treviso;
- il D.P.R. n.357/1997 e la D.G.R. n.3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive";
- il R.D. n.3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;

**Esaminata** la documentazione di progetto e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione in data Agosto 2013;

**Viste** le precedenti valutazioni sul progetto e sul S.I.A. che si richiamano;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

**Preso atto** della Relazione Istruttoria Tecnica n. 104/2013 del 30/04/2013, inviata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale con propria nota prot. n. 187487 del 03/05/2013;

**Preso atto** che l'intervento così come proposto, risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

**Valutate** le valenze socio economiche espresse dall'intervento;

**Considerato** che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta, con le relative prescrizioni, compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;

la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti, ha espresso all'unanimità dei presenti

**parere favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, prendendo atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

**Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. Realizzare i piezometri/pozzi previsti dal progetto come da Elaborato B20 "Monitoraggio delle acque di falda" entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
3. La realizzazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie invasive;
4. Si dovrà provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazione di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;
5. Le Ditte dovranno provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
6. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
7. Sia effettuato un rilievo fonometrico annuale, nelle condizioni di esercizio a regime, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale di Volpago del Montello (TV);
8. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, sia a tutela dei lavoratori che a tutela dell'ambiente, al fine di prevenire inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze. I macchinari e parti dei medesimi dismessi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
9. I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
10. Gli automezzi di trasporto dei materiali di cava in entrata/uscita dalla cava stessa dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
11. Entro 60 giorni dalla data dell'Autorizzazione del progetto il proponente dovrà provvedere a predisporre le procedure per gli interventi di emergenza da assumersi in caso di sversamenti (oli e carburanti)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

- all'interno dell'area di cava. Il documento dovrà essere trasmesso in copia alla Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto e all'autorità di Vigilanza e Polizia Mineraria (Comune e Provincia);
12. Qualora, durante le attività di coltivazione, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di cava dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Soprintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Soprintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e delle vigenti norme;
  13. Si stabilisce che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. n. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. n. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
  14. La Regione, tramite la Direzione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della DGR n. 652/07. Parimenti le Ditte autorizzate potranno richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima DGR n. 652/07.

La medesima Commissione Regionale V.I.A, richiamato quanto precedentemente riportato, visto e preso atto del parere ambientale precedentemente reso, delle risposte alle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione istruttoria e di progetto e delle integrazioni pervenute, opportunamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. dal delegato dal Sindaco di Volpago del Montello (assenti il Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse ed il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Treviso), ha espresso all'unanimità dei presenti,

**parere favorevole**

all'autorizzazione al “Progetto di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate “Lotto A” ed “Antiga 1” con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d'ambito con riduzione della superficie di scavo” congiuntamente alle Ditte Superbeton S.p.a., con sede legale in via IV novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula (TV) (C.F. e P.IVA 01848280267), e Bombarda Autotrasporti S.n.c., con sede legale in via Schiavonesca Vecchia, 43 - 31040 Volpago del Montello (TV) (C.F. e P.IVA 00319730263), con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/82, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

**Prescrizioni ai fini autorizzativi**

1. L'autorizzazione del “Progetto di accorpamento delle due cave di ghiaia denominate *Lotto A* ed *Antiga 1*, con eliminazione del diaframma e razionalizzazione d'ambito con riduzione della superficie di scavo”, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni DGR n. 70 del 25/08/2009 e DGR n. 772 del 15/03/2010 e connessi elaborati progettuali. L'autorizzazione di cava sarà rilasciata congiuntamente alle Ditte Superbeton S.p.a. e Bombarda Autotrasporti S.n.c. e la cava risultante dall'accorpamento sarà denominata “Lotto A - Antiga 1”;
2. Le Ditte Superbeton S.p.a. e Bombarda Autotrasporti S.n.c. dovranno presentare alla Regione - Direzione Geologia e Georisorse, prima della consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli di disponibilità, non ancora depositati presso la citata Direzione, delle aree rispettivamente conferite (Tavola B4) con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la realizzazione della cava “Lotto A - Antiga 1”, debitamente registrati;
3. Stabilire che il “materiale utile” di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

sensi della D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 è “sabbia e ghiaia” e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

4. Recintare, ove già non si sia provveduto, entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica come da progetto, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo. Le Ditte dovranno provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale;
5. Provvedere allo sfalcio e alla manutenzione dell'ambito di sedime dei caposaldi indicati nella Tavola B10 “Progetto di accorpamento e razionalizzazione” e alla realizzazione, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione, di almeno tre nuovi caposaldi costituiti da basamenti rettangolari (1 mt x 1mt) inamovibili in cls con tirafondi, muniti di piastra a croce o chiodo topografico, stazionabili, posizionati con buona visuale ed assenza di piantumazione (per consentire rilievi anche con strumentazione GPS) per un raggio di almeno metri 10. Vengano effettuate elaborazioni topografiche per l'istituzione di un'unica nuova rete cartesiana di riferimento locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga fuso ovest su un caposaldo, considerato baricentrico rispetto alle due cave da accorpate;
6. Dovranno essere prodotte e consegnate all'autorità di Vigilanza e Polizia Mineraria (Comune e Provincia), su supporto informatico in 3D, ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 44/82 (vigilanza in materia estrattiva), le modellazioni DTM (Modello Digitale del Terreno) del progetto di scavo autorizzato e del progetto di ricomposizione ambientale con evidenziate le linee di discontinuità del terreno, i punti topografici, la triangolazione effettuata e le curve di livello;
7. Provvedere alla coltivazione secondo la sequenza di progetto (Tabella 2 dell'Elaborato B1 Relazione Tecnica - Tavola B10) seguendo, fatti salvi gli ambiti adiacenti all'intervento idraulico sperimentale (zona sud), il seguente modello schematico progressivo A-B-C ecc. di seguito riportato:
  - non iniziare i lavori di coltivazione del lotto C prima di aver concluso i lavori di sistemazione ambientale del lotto A;
  - non iniziare i lavori di coltivazione del lotto D prima di aver concluso i lavori di sistemazione del lotto B; ecc..;Le Ditte dovranno comunicare il completamento dei lavori di coltivazione di ogni lotto all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia) prima di procedere alle fasi successive;
8. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione su ogni singolo lotto, si dovrà provvedere alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
9. Dovrà essere assicurato il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e posti in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
10. Le Ditte sono tenute a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;
11. Presentare alla Regione - Direzione Geologia e Georisorse, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione per la coltivazione della cava “Lotto A - Antiga 1” ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di 1.300.000/00 (un milione trecentomila), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte delle ditte autorizzate, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
12. Di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto precedente i depositi costituiti e successive integrazioni, relativi alle originarie DGR n. 70 del 25/08/2009 e DGR n. 772 del 15/03/2010 di autorizzazione delle due cave Lotto A e Antiga 1;
13. Di stipulare con il Comune di Volpago del Montello la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. n. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alle Ditte di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

14. Accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale (DGR n. 761/2010 e D.Lgs. 30/05/2008, n. 117). Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione ambientale della medesima;
15. Utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D.Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs. n. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al punto seguente;
16. Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e di quanto riportato al precedente punto, il *Piano di gestione dei rifiuti di estrazione* in data agosto 2013 e presentato congiuntamente dalle Ditte relativo alla cava "Lotto A - Antiga 1". Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione e pertinenze;
17. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione perimetra nell'ambito di cava, ai margini della medesima, l'area di pertinenza di impianti non di prima lavorazione di cava. Si prescrive su tale area di pertinenza la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, trattandosi di attività diverse e disgiunte, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. La citata area di pertinenza, fintanto esistente, (inserita all'interno dell'ultimo lotto di coltivazione, n.12) deve essere delimitata con elementi ben visibili e muniti di cartelli che indicano chiaramente la separazione dalla cava;
18. Di fare obbligo alle ditte di rispettare le seguenti disposizioni, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/08 e della DGR n. 761/10, così come modificata ed integrata dalle successive norme (D.Lgs. n. 152/06, Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n. 69, L. 9 agosto 2013 n. 98, Indirizzi operativi della Regione Veneto-Segreteria Regionale per l'Ambiente-Direzione Tutela Ambiente in data 23/09/2013 Prot. n.397711-E400.012, ecc.) relativamente alle terre, terre e rocce di scavo, con riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione:
  - a) Prima del rilascio del provvedimento le ditte dovranno presentare (tenuto conto della pubblicazione ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - Determinazione dei valori di fondo" in data 2011 e delle norme, direttive e indirizzi vigenti) l'esito delle certificazioni o delle indagini analitiche, relativamente al terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi interamente nella ricomposizione ambientale del sito, al fine della verifica dei requisiti di compatibilità ambientale costituiti dal rispetto dei limiti di cui alla colonna A, tabella 1, dell'allegato 5, parte IV del D.Lgs. n. 152/06 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava.
  - b) Le ditte possono utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate e del fondo cava, limo sabbioso-argilloso derivante dalla prima lavorazione presso gli impianti di prima lavorazione delle sabbie e ghiaie esistenti in cava, a condizione che i valori di concentrazione presenti nel limo siano inferiori a quelli indicati in colonna A, tabella 1, dell'allegato 5, parte IV del D.Lgs. n. 152/06 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava, e che la presenza del monomero acrilammide derivante dall'uso di prodotti flocculanti non superi il limite fissato in 0,1 µg/l alla Tab.2 Allegato 5 Parte IV al D.Lgs. n. 152/06 per le acque sotterranee e per il D.Lgs. n. 31/2001 per quelle potabili.
  - c) Le ditte dovranno effettuare le analisi di cui alla parte C, punto 2), dell'allegato A alla DGR n.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

- 761/2010 del limo sabbioso-argilloso proveniente dagli impianti della cava, almeno una volta ogni 12 mesi e ogniqualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi. Le determinazioni analitiche dovranno considerare il monomero acrilamide e almeno i parametri da 1 a 38, 94 e 95 della Tabella 1, Allegato 5, parte IV Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.
- d) Le ditte possono utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate e del fondo cava, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A, tabella 1, dell'allegato 5, parte IV del D.Lgs. n. 152/06, ovvero dei più elevati valori di fondo espressi da sito di utilizzo.
- e) Le ditte devono conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dell'esterno. Le ditte dovranno aggiornare il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C), punto 3) dell'Allegato A, DGR n. 761/2010 così come modificata e integrata dalle successive norme, direttive e indirizzi.
- f) Il Piano di Gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008;
19. Si prescrive alle Ditte l'obbligo di provvedere alla modifica dell'impianto di irrigazione sotterraneo in accordo con il Consorzio di Bonifica Piave, eliminando progressivamente le linee che sono presenti nel suolo dei terreni oggetto di escavazione ed eseguendo nuove linee ove necessario;
20. Di recepire per la cava "Lotto A - Antiga 1" quanto precedentemente stabilito dalla DGR n. 2265 del 28/07/2009 relativamente all'ambito idraulico sperimentale. La DGR n. 2265 del 28/07/2009 e il Decreto di modifica ed integrazione n. 10 del 27/01/2010 di autorizzazione della cava "Lotto A" recepiscono l'atto unilaterale d'obbligo della ditta Bombarda Autotrasporti S.n.c. in data 19/07/2004, pervenuto in Regione al protocollo n. 497024/46.02 in data 20/07/2004. Tale Delibera autorizza, per i soli aspetti relativi alla ricomposizione e sistemazione ambientale dell'ambito di cava la realizzazione delle opere ricompositive di cava sul contesto interessato dalla realizzazione dell'ambito idraulico sperimentale. L'atto unilaterale d'obbligo in data 19/07/2004 è stato recepito dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba con deliberazione giunta n. 26/G del 10/02/05 e dal Consorzio di Bonifica Destra Piave con deliberazione di Giunta n. 3/11 del 31/01/05;
21. Provvedere ai monitoraggi delle acque di falda come previsto dall'Elaborato B20 "Monitoraggio delle acque di falda". Al protocollo proposto si dovranno aggiungere le determinazioni dei parametri "Boro" e Mercurio", mentre si ritiene di escludere la determinazione dei "Diserbanti Triazinici". Con frequenza annuale verrà prodotta una relazione di sintesi dei dati rilevati e trasmessa alle autorità di vigilanza. Le autorità di vigilanza (Comune e Provincia) potranno, nell'ambito delle funzioni stabilite, prescrivere, a carico delle Ditte autorizzate, ulteriori monitoraggi anche avvalendosi dell'A.R.P.A.V.;
22. Si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
23. è sempre fatto obbligo alle Ditte titolari dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
24. Di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
25. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**

Vanno visti n. 42 elaborati di cui al seguente elenco.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE		
1	A 1	Relazione Tecnica Generale
2	A 2	Check - List
3	A 3	Atlante Carografico
4	A 4	Riassunto Non Tecnico
5	A 5	Elenco delle amministrazioni competenti e dichiarazione estensori
6	A 6	Valutazione di Incidenza Ambientale
7	A 7	Carta dell'uso del suolo
8	A 8	Carta della destinazione d'uso del territorio su un raggio di 4 km
9	A 9	Carta dei vincoli su un raggio di 4 km
10	A 10	Inquadramento dell'area con estratti P.R.G., Vincoli, Viabilità
11	A 11	Viabilità di trasporto del materiale
PROGETTO		
12	B 1	Relazione tecnica dell'attività estrattiva
13	B 2	Relazione Geologica e verifica stabilità scarpate
14	B 3	Relazione Economico Finanziaria
15	B 4	Estratto C.T.R. e di P.R.G.
16	B 5	Estratto di mappa catastale e tabella superfici
17	B 6	Estratto di Mappa catastale con rilievo al 31/12/2011
18	B 7	Impianto plurirriguo
19	B 8	Progetti Autorizzati Cave "Lotto A" ed "Antiga 1" con quote altimetriche e curve di livello
20	B 9.1	Sezioni di scavo e di ripristino progetto autorizzato cava "Antiga 1"
21	B 9.2	Sezioni di scavo e di ripristino progetto autorizzato cava "Lotto A"
22	B 10	Progetto di accorpamento e razionalizzazione della cave "Lotto A" ed "Antiga 1"
23	B 11	Sezioni stato di progetto di accorpamento e di sistemazione finale
24	B 12	Sezione esplicativa della scarpata
25	B 13	Fasi di sistemazione
26	B 14	Relazione tecnica della ricomposizione ambientale
27	B 15	Ricomposizione ambientale e sistemazione finale
28	B 16.1	Sezione Esplicativa della sistemazione vegetazionale
29	B 16.2	Viste renderizzate della sistemazione vegetazionale
30	B 17	Documentazione fotografica
31	B 18	Relazione paesaggistica
32	B 18.1	Ricomposizione ambientale e sistemazione finale
33	B 18.2	Vincoli territoriali
34	B 18.3	Sezione esplicativa della scarpata e sistemazione vegetazionale
35	B 18.4	Viste renderizzate della sistemazione vegetazionale
36	B 19	Viabilità di trasporto del materiale
37	B 20	Progetto di monitoraggio qualitativo delle acque di falda
38	B 21	Relazione tecnica sul progetto di raccolta e smaltimento degli afflussi meteo di scarpata e di fondo cava
39	B 22	Progetto con sezioni e particolari per la raccolta degli afflussi meteo di scarpata e di fondo cava
40	B 23	Relazione sul raffronto tra il progetto ed il P.T.C.R. ed il P.T.C.P. in riferimento ai tracciati archeologici
41		Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione di Cava



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2160 del 25 novembre 2013**